



Bruxelles, 7.2.2018
C(2018) 617

<p>Nella versione pubblicata della presente decisione, sono state omesse alcune informazioni, ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, relativi al divieto di divulgazione di informazioni protette dal segreto professionale. Le omissioni sono pertanto indicate nel seguente modo: [...].</p>		<p style="text-align: center;">VERSIONE PUBBLICA</p> <p>Il presente documento è un documento interno della Commissione ed ha carattere esclusivamente informativo.</p>
---	--	--

Oggetto: Aiuto di Stato SA.42011 (2017/N) — Italia — Meccanismo di regolazione della capacità

Signor Ministro,

1. PROCEDURA

- (1) Facendo seguito ad una serie di contatti, il 24 agosto 2017, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), una misura di sostegno ai fornitori di capacità del mercato dell'energia elettrica in Italia ("la misura").
- (2) L'Italia ha fornito informazioni supplementari il 19 ottobre, il 10 novembre, il 23 novembre, il 7, 12, 20 e 21 dicembre 2017, nonché il 17, 19 e 26 gennaio 2018.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1. Contesto e antefatti

2.1.1. Il mercato dell'energia elettrica in Italia

- (3) In Italia, gli operatori del mercato elettrico possono scambiare energia elettrica entro vari orizzonti temporali (vale a dire, nel quadro del *mercato elettrico a termine*, ('MTE'), del *mercato del giorno prima*, ('MGP'), del *mercato*

Onorevole Angelino Alfano
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

infragiornaliero, ('MI')) e possono offrire servizi ausiliari nel quadro del *mercato per il servizio di dispacciamento*, ('MSD'), articolato in due parti, la fase di programmazione ('MSD ex-ante') e il *mercato di bilanciamento* ('MB')¹. L'MSD ex-ante e l'MB si articolano in sessioni multiple parallele. In particolare, Terna, il gestore della rete di trasmissione italiana (*Transmission System Operator*, "TSO"), utilizza l'MSD per procurarsi le risorse necessarie alla gestione e al controllo del sistema (ad esempio, risoluzione delle congestioni intrazonali, creazione di riserve di energia e bilanciamento in tempo reale). Sull'MSD, le offerte accettate vengono remunerate al prezzo presentato (pay-as-bid) a seguito di una procedura di gara.

- (4) Il mercato italiano all'ingrosso è gestito da GME (Gestore dei Mercati Energetici), società interamente partecipata dal ministero dell'Economia e delle Finanze, costituita con decreto legislativo nel 1999. GME gestisce l'MTE, l'MGP e l'MI. L'MSD, compreso l'MB, è invece gestito da GME e dal TSO.
- (5) La rete di trasmissione italiana è caratterizzata da notevoli e ricorrenti vincoli di rete. Di conseguenza, la rete elettrica italiana è suddivisa in sei zone geografiche, vale a dire Centro Nord, Centro Sud, Nord, Sardegna, Sicilia e Sud. Tali zone sono definite per ragioni di sicurezza del sistema, in quanto esistono limiti fisici al trasferimento di elettricità con altre zone geografiche. Le sei zone sono utilizzate nel mercato dell'energia elettrica come zone di offerta (cfr. Figura 1).

Figura 1: zone di offerta del mercato italiano dell'energia




- (6) Le autorità italiane hanno spiegato che nel 2015-2016 i prezzi medi prevalenti nelle zone Nord e Sicilia sono stati sistematicamente più elevati rispetto alle altre zone. Al contrario, nella zona Sud i prezzi sono significativamente inferiori.
- (7) Nel 2016, la capacità totale installata in Italia risultava pari a 117 GW. Nello stesso anno, gli impianti idroelettrici, eolici e fotovoltaici ('FV') hanno

¹ La descrizione dettagliata di tali mercati si trova sul sito:
<https://www.mercatoelettrico.org/En/Mercati/MercatoElettrico/MPE.aspx>.

rappresentato il 44 % circa della capacità installata e la produzione di elettricità da fonti rinnovabili ha coperto il 33,2 % della domanda².

- (8) In Italia, la capacità di generazione di energia da fonti termoelettriche è attualmente pari a 62 GW. Tra il 2012 e la fine di gennaio 2017, la capacità di generazione complessiva proveniente da impianti convenzionali è scesa da 77 GW ai livelli attuali. Inoltre, l'Italia informa che 6 GW dell'attuale capacità termica disponibile risultano depotenziati o in fase di dismissione, sulla base di quanto i produttori hanno dichiarato al TSO.
- (9) La figura 2 presenta un quadro generale dell'evoluzione della capacità installata per tecnologia dal 2005 al 2016.

Figura 2: capacità complessiva installata per tecnologia 2005-2016



Fonte: Terna³

- (10) Per il futuro, l'Italia prevede la cessazione della produzione termoelettrica a carbone entro il 2025 e ha fissato l'obiettivo di aumentare al 55 %, entro il 2030, la quota di energia da fonti rinnovabili destinata a soddisfare la domanda di elettricità⁴.
- (11) L'Italia è interconnessa con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, Grecia e Malta. Sia la Sicilia che la Sardegna sono collegate all'Italia continentale attraverso cavi sottomarini. In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, per quanto riguarda le importazioni, in Italia la capacità di interconnessione è pari a 8,9 GW, provenienti principalmente da Svizzera e Francia, ma anche da Austria, Slovenia e Grecia. Più precisamente, nel 2016 la capacità di importazione ha oscillato tra

² Terna, Analisi dei dati elettrici 2016, disponibile all'indirizzo: <http://download.terna.it/terna/0000/0994/85.PDF>.


³ Terna, Analisi dei dati elettrici 2016, disponibile all'indirizzo: <http://download.terna.it/terna/0000/0994/85.PDF>.

⁴ Strategia Energetica Nazionale 2017, disponibile all'indirizzo: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/testo_della_StrategiaEnergeticaNazionale_2017.pdf

6,8 GW nelle ore fuori picco estive a 8,9 GW nelle ore di picco invernali⁵. Nello stesso anno, le importazioni hanno coperto l'11,8 % della domanda di energia elettrica⁶. L'Italia è un importatore netto, con 43,2 TWh di energia importata e 6,2 TWh di energia esportata nel 2016⁷.

- (12) Per quanto riguarda la generazione, il livello di concentrazione del mercato italiano è relativamente basso rispetto alle situazioni osservate nella maggior parte degli altri Stati membri dell'UE. Tuttavia, come illustrato nel grafico 3, gli operatori storici ENEL, ENI ed Edison gestiscono ancora la maggior parte della capacità idroelettrica e termica.

Figura 3: capacità installata in MW disponibile per almeno il 50 % delle ore nel 2015 - operatori principali



Fonte: Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico⁸

2.1.2. Motivi della riduzione dei livelli di adeguatezza della capacità di generazione

- (13) L'Italia invoca numerosi fallimenti del mercato che sarebbero all'origine della riduzione dei livelli di adeguatezza della capacità di generazione.
- (14) In primo luogo, l'Italia sostiene che l'adeguatezza è un bene pubblico in quanto, nel contesto dell'attuale sviluppo tecnologico, i consumatori non possono essere selettivamente disconnessi dalla rete sulla base della rispettiva disponibilità a pagare per garantirsi l'adeguatezza in caso di eventi critici. In assenza di intervento pubblico, il mercato da solo non sarebbe capace di perseguire il livello ottimale di adeguatezza.

⁵ Cfr. <http://www.the.TSO.it/en-gb/sistemaelettrico/importexport.aspx>.

⁶ Terna, Analisi dei dati elettrici 2016, disponibile all'indirizzo: <http://download.terna.it/terna/0000/0994/85.PDF>.

⁷ Terna, Analisi dei dati elettrici 2016, disponibile all'indirizzo: <http://download.terna.it/terna/0000/0994/85.PDF>.

⁸ Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Relazione annuale 2016, volume 1, accessibile all'indirizzo: https://www.autorita.energia.it/allegati/relaz_ann/16/RAVolumeI_2016.pdf.

- (15) Secondo l'Italia, il secondo fallimento del mercato è dovuto al fatto che i mercati di sola energia ("energy only markets") non sono in grado di promuovere uno sviluppo coordinato della capacità di generazione e della capacità di trasmissione a causa di un'asimmetria informativa tra i diversi "players" del settore elettrico (ovverosia, TSO e fornitori di capacità). Questo fallimento del mercato esaspera il ciclo di espansione e contrazione che condiziona gli investimenti nel settore elettrico e che è provocato dal disallineamento temporale tra il momento in cui i mercati di sola energia inviano segnali di prezzi di scarsità o di eccesso di offerta e la reazione degli operatori in termini di investimenti in nuova capacità di generazione. Inoltre, la mancanza di coordinamento tra investimenti in capacità di generazione e investimenti nella rete di trasmissione rischia di indirizzare gli investimenti in capacità in zone dove non sono effettivamente necessari, a scapito di altre zone dove invece lo sarebbero (ad esempio, in termini di criticità dei vincoli di trasmissione).
- (16) Il terzo fallimento del mercato invocato dall'Italia consiste nel "missing money problem". Il concetto è stato identificato e descritto dalla Commissione nella sua indagine settoriale sui meccanismi di regolazione della capacità⁹. Il problema insorge quando la situazione dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica non è tale da generare incentivi a investire in misura sufficiente per garantire l'adeguatezza della capacità di generazione. In un tale scenario, il mercato si rivela incapace di incentivare investimenti volti a garantire l'adeguatezza della capacità di generazione, perché gli investitori temono che le entrate future non potranno coprire i costi fissi né garantire una remunerazione adeguata degli investimenti. Questo timore risulta esacerbato in un mercato caratterizzato dalla crescente penetrazione delle energie rinnovabili, che hanno bassi costi d'esercizio marginali. La conseguenza è che gli impianti convenzionali funzionano per un numero di ore ancora più basso, situazione che rende ancora più difficile recuperare i costi di investimento, anche a causa della mancanza di prezzi sufficientemente elevati durante i periodi di scarsità. L'Italia sostiene inoltre che la produzione di energia da fonti intermittenti è fortemente aumentata nel corso degli ultimi 10 anni e aumenterà ulteriormente nel medio e lungo termine. Nel 2016, le fonti energetiche rinnovabili hanno soddisfatto il 33,2 % della domanda di energia elettrica in Italia, percentuale che dovrebbe raggiungere il 55 % nel 2030¹⁰.

2.1.3. Riforme del mercato per migliorare l'adeguatezza della generazione

- (17) Oltre al meccanismo di capacità di cui alla presente decisione, l'Italia sta adottando una serie di riforme per porre rimedio ai fallimenti del mercato. Le principali iniziative in materia sono le seguenti.
- (18) Attuazione del market coupling. Il market coupling combina l'assegnazione delle capacità transfrontaliere nell'orizzonte temporale del mercato del giorno prima e la vendita di energia elettrica (assegnazione "implicita"), al fine di garantire l'efficienza. Il market coupling tra i mercati del giorno prima di Italia e Slovenia è stato introdotto nel 2011 ed è stato esteso a Francia e Austria il 24 febbraio 2015. Attualmente, l'Italia partecipa al market coupling multiregionale che riunisce 19 paesi europei.

⁹ Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione della Commissione, Relazione finale sull'indagine settoriale sui meccanismi di regolazione della capacità, COM(2016) 752 final, pag. 28.

¹⁰ Cfr. la sezione 2.1.1.

- (19) Miglioramento delle possibilità offerte dal mercato infragiornaliero. La possibilità di scambi infragiornalieri è stata introdotta in Italia nel 2011, con quattro sessioni d'asta all'interno del mercato italiano, estese a cinque nel 2014. L'Italia considera la possibilità di portare le sessioni giornaliere a sette. Inoltre, GME partecipa all'appalto della nuova piattaforma di scambi infragiornalieri, attraverso il cosiddetto progetto XBID. L'obiettivo del progetto XBID è consentire lo scambio interzonale continuo e accrescere l'efficienza complessiva degli scambi infragiornalieri su un mercato interzonale infragiornaliero europeo integrato. Il TSO italiano, in collaborazione con gli altri TSO che operano alle frontiere italiane, ha coinvolto le borse dell'energia elettrica per lanciare un progetto specifico (IBWT).
- (20) Riforma in corso del mercato di bilanciamento. Nel giugno 2016, l'autorità nazionale di regolamentazione (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, "AEEGSI") ha pubblicato un documento di consultazione per riformare il mercato dei servizi di bilanciamento. L'AEEGSI era preoccupata del fatto che, negli ultimi anni, gli operatori approfittavano delle opportunità di arbitraggio ritirando più energia di quanto fosse necessario sul mercato del giorno prima per rivenderla il giorno successivo ad un prezzo maggiore sul mercato di bilanciamento. L'AEEGSI ha cercato di impedire tali pratiche di arbitraggio introducendo una discriminazione basata sui prezzi al di sopra di una certa soglia di volume fornito per il bilanciamento, limitando in tal modo le possibilità di arbitraggio. Una volta completata la riforma, i prezzi di sbilanciamento dovrebbero rispecchiare il valore reale dell'energia elettrica al momento della consegna, in modo tale che gli operatori del mercato ricevano gli incentivi adeguati e venga ottimizzata l'efficienza sia a breve che a lungo termine.
- (21) Partecipazione più attiva della gestione della domanda. Nel giugno 2016, l'AEEGSI ha lanciato una procedura di consultazione al fine di migliorare la partecipazione all'*MSD* di vari tipi di capacità, compresa la gestione della domanda. Nel giugno 2017 è cominciato un periodo transitorio di due anni, previsto dalla procedura. L'Italia sta inoltre introducendo una nuova generazione di contatori intelligenti che dovrebbe portare a una partecipazione più attiva della gestione della domanda.
- (22) Progetti in corso relativi all'accumulo. Oltre alle attuali capacità di accumulo per pompaggio nelle centrali idroelettriche, Terna Storage e altre società stanno investendo in nuove tecnologie di accumulo¹¹.
- (23) Sviluppo delle infrastrutture di trasmissione, in modo da ridurre le congestioni interne¹².

¹¹ In particolare, la divisione Storage Lab del TSO ha in cantiere due macroprogetti denominati "Energy Intensive" e "Power intensive", che prevedono (i) la costruzione di tre impianti di accumulo in Italia del Sud, per una capacità totale di 34,8 MW, e ii) l'installazione di tecnologie di accumulo in Sardegna e in Sicilia, per una capacità totale di 40 MW, rispettivamente.

¹² Ad esempio, il cavo sottomarino "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e la Calabria e l'elettrodotto "Villanova-Gissi" in Abruzzo, un'ulteriore capacità di trasmissione di 500 MW per ciascuna connessione interzonale con le zone critiche di Foggia, Brindisi e Priolo e un'ulteriore capacità di 700 MW per l'interconnessione con Rossano.

(24) Sviluppo delle interconnessioni. Il piano di sviluppo 2016 prevede, per il prossimo decennio, investimenti per 6,6 miliardi di EUR. Se tutti i progetti in cantiere saranno eseguiti, l'Italia dovrebbe raggiungere l'obiettivo del 15 % di capacità di interconnessione entro il 2030. Due progetti di interconnessione transfrontaliera, che rientrano nell'elenco dei progetti di interesse comune, sono in fase di costruzione e dovrebbero diventare operativi nel 2019:

- tra Italia e Francia - "Piosasco-Grand'Ile", che aumenterà del 60 % (+ 1,2 GW) la capacità di interconnessione;
- tra Italia e Montenegro - "Villanova-Lastva" (almeno 1 GW), che dovrebbe garantire una maggiore sicurezza del sistema, in particolare per l'Italia centrale.

(25) Complessivamente, undici progetti di interconnessione figurano nel piano decennale di sviluppo della rete (TYNPD) della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto dell'energia elettrica (ENTSO-E). I progetti in questione sono riportati nella seguente tabella 1:

Tabella 1: progetti di interconnessione con l'Italia previsti dal piano decennale di sviluppo (TYNPD) 2016 dell'ENTSO-E

Nome del progetto	Stato di avanzamento	Nuova capacità (MW)	Anno di attivazione previsto	Costo (milioni di euro)
• Italia-Francia (Savoia - Piemonte)	in costruzione	1200	2019	1300 ± 65
• Italia-Montenegro	in costruzione	1200	2019	1246 ± 65
• Italia-Tunisia (TuNur)	autorizzazione	1000	2020	2700 ± 200
• Italia-Tunisia (ITA-7)	pianificazione	600	2021	600 ± 90
• Italia-Svizzera (Greenconnector)	progettazione e autorizzazione	800-1200	2021	600 ± 60
• Italia-Svizzera (sottostazione di Magenta)	progettazione e autorizzazione	1000-1100	2022	995 ± 100
• Italia-Slovenia (ITA-6)	progettazione e autorizzazione	1000	2022	870
• Italia-Svizzera (ITA-4)	progettazione e autorizzazione	600	2022	995 ± 100
• Sardegna-Corsica (SACO13)	progettazione	N.D.	2023	650 ± 65
• Italia-Austria	pianificazione	1100	2024	715 ± 100
• Spagna-Francia-Italia (progetto Southern Europe Interconnection di Abengoa)	allo studio	1000	2025	2600

(26) Tuttavia, secondo le autorità italiane, per una serie di motivi, tali provvedimenti non sono sufficienti a porre rimedio ai fallimenti del mercato individuati e a garantire che il mercato metta a disposizione sufficiente capacità. In primo luogo, i provvedimenti produrranno gli effetti previsti soltanto nel medio e nel lungo termine. In secondo luogo, il missing money problem continuerà a sussistere anche dopo la riforma, se le situazioni che favoriscono la formazione di prezzi di scarsità si manifesteranno molto raramente, il che è probabile che avvenga considerati gli ambiziosi obiettivi dell'Italia in termini di penetrazione delle energie rinnovabili. Infine, mentre lo sviluppo della rete può certamente

contribuire ad affrontare la questione dell'adeguatezza della generazione in Italia, esso non può sostituire completamente gli investimenti nella capacità di generazione, a causa delle caratteristiche tecniche e perché l'attuazione è spesso ostacolata dalle comunità locali, rendendo gli interventi a favore delle infrastrutture di trasmissione più rischiosi e più lunghi rispetto alla costruzione di nuove capacità di generazione.

- (27) L'Italia ritiene pertanto che sia necessario integrare le riforme con un meccanismo di capacità con un acquirente centrale, rappresentato dal TSO, che organizza aste in cui vengono scambiate le opzioni (reliability options). A parere dell'Italia un tale meccanismo risolverebbe il "missing money problem" residuo, garantendo entrate stabili ai fornitori di capacità, e promuoverebbe lo sviluppo coordinato degli investimenti in capacità di generazione e di trasmissione. Lo sviluppo della rete e i nuovi interconnettori saranno modellizzati nella curva di domanda dell'asta (cfr. punto (47)), che fornirà segnali più chiari sull'opportunità e sulla localizzazione degli eventuali investimenti nei diversi tipi di capacità.
- (28) In ogni caso, l'Italia intende verificare periodicamente gli effetti delle riforme del mercato relative alla sicurezza dell'approvvigionamento e si è impegnata, come spiegato al punto (80), a monitorare a cadenza annuale il funzionamento del mercato della capacità allo scopo di verificare il permanere delle condizioni di necessità e l'esigenza di un'eventuale revisione della misura.

2.1.4. Valutazione dell'adeguatezza della generazione

- (29) Il TSO ha valutato l'adeguatezza del sistema italiano utilizzando un parametro che rappresenta la perdita di carico attesa (*Loss of load expectation*, "LOLE") e un parametro che rappresenta l'energia non fornita (*Energy not supplied*, "ENS").
- (30) Il LOLE rappresenta il numero di ore all'anno in cui, nel lungo termine, è statisticamente probabile che l'offerta non soddisfi la domanda. Ai fini dell'analisi, il TSO ha utilizzato un valore LOLE di riferimento pari a 3 ore/anno.
- (31) L'ENS è una stima dell'energia non fornita ai clienti finali. Nell'analisi di Terna, tale indice è stato fissato a 10^{-5} MW/anno, in conformità con i parametri di riferimento utilizzati da ENTSO-E.
- (32) Il TSO ha utilizzato un approccio di modellizzazione iterativo articolato in due fasi:
- in primo luogo, il TSO ha realizzato una **valutazione dell'adeguatezza** per gli anni 2017, 2020 e 2025 finalizzata al calcolo del LOLE e dell'ENS per ciascuna delle zone italiane di offerta, sullo sfondo di una serie di scenari di dismissione della capacità termica e di crescita della domanda, delle rinnovabili e delle capacità di trasmissione. A tal fine, ha utilizzato le

simulazioni probabilistiche del metodo Monte Carlo¹³, grazie alle quali è possibile calcolare una serie di variabili incerte che incidono sulla domanda e l'offerta future di energia elettrica (ad esempio, i fattori climatici che incidono sulla domanda, i profili della generazione di energia eolica e solare, le condizioni idrologiche, le interruzioni della generazione, i cambiamenti della capacità di trasmissione, tutti elementi di cui tenere conto per stimare l'evoluzione futura della domanda e dell'offerta di energia elettrica). I presupposti e le metodologie che il TSO ha utilizzato nel modello di valutazione dell'adeguatezza sono essenzialmente identici a quelli utilizzati nelle previsioni dell'adeguatezza a medio termine (*Mid-term Adequacy Forecast*, MAF) dell'ENTSO-E. Inoltre, il TSO ha introdotto una serie di miglioramenti metodologici rispetto all'analisi paneuropea finalizzata alle MAF, per tenere conto delle specificità nazionali, ad esempio delle probabilità di dismissione degli impianti e dei dati precisi sulle capacità di trasmissione disponibili. Inoltre, le ipotesi del TSO in materia di riserve e crescita della domanda sono meno conservative di quelle dell'ENTSO-E;

- in secondo luogo, il TSO ha realizzato un **modello di mercato** che simula la remunerazione prevista degli impianti termoelettrici nel quadro di diversi scenari di dismissione¹⁴. Tale simulazione verifica la sostenibilità economica della capacità necessaria a conseguire gli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento nei diversi scenari.

(33) La valutazione effettuata dal TSO relativa al 2017, al 2020 e al 2025 ha concluso che la capacità esistente non sarà in grado di soddisfare gli obiettivi LOLE e ENS nei prossimi cinque/dieci anni (cfr. Tabella 2).

¹³ Le simulazioni del metodo Monte Carlo sono tecniche matematiche che generano variabili casuali per la modellizzazione del rischio o dell'incertezza di un determinato sistema. Le variabili o i fattori casuali sono modellati sulla base della distribuzione della probabilità (distribuzione normale, log-normale, ecc.). Per generare i percorsi vengono condotte diverse iterazioni o simulazioni e grazie all'utilizzo degli opportuni metodi computazionali numerici si ottengono i risultati ricercati. Le simulazioni del metodo Monte Carlo rappresentano la metodologia più affidabile quando il modello è caratterizzato da parametri incerti o è necessario analizzare un sistema dinamico complesso. Si tratta di un metodo probabilistico di modellizzazione di rischi inerenti ai sistemi. Rispetto all'analisi deterministica, il metodo Monte Carlo garantisce una migliore simulazione dei rischi, fornendo non soltanto un'idea dei risultati attesi ma anche la probabilità di manifestazione di tali risultati.

¹⁴ Gli scenari variano da uno scenario moderato, con 6 GW di capacità dismessa, ad uno scenario estremo, con 12 GW di capacità dismessa. Lo scenario di base presuppone una capacità dismessa di 10 GW.

Tabella 2: principali risultati delle simulazioni^{15*}

	2017			2020			2025		
	LOLE	ENS	Profitability	LOLE	ENS	Profitability	LOLE	ENS	Profitability
No closures									
MD -6GW									
BD -10GW									
ED -12GW									

Fonte: Relazione 2016 sull'adeguatezza del sistema elettrico italiano

- (34) [...]*
- (35) La relazione dell'ENTSO-E¹⁶ sulle MAF 2017 ha confermato che la tendenza al depotenziamento ha già creato una situazione di scarsità, che potrebbe diventare critica in caso di condizioni climatiche estreme, e che nel 2025 la sicurezza dell'approvvigionamento potrebbe risultare a rischio anche nel caso dello scenario di base (nessuna chiusura di centrali).
- (36) Le ipotesi, gli scenari e le modellizzazioni alla base della valutazione sono stati controllati da un esperto indipendente (FTI-CL Energy), che ha confermato l'affidabilità dell'analisi del TSO e la compatibilità dei suoi risultati con i dati dell'ENTSO-E.
- (37) Il TSO riesaminerà la valutazione dell'adeguatezza ogni anno, pubblicando i risultati.

2.2. Base giuridica

- (38) Il decreto legislativo n. 379/2003 prevede che l'AEEGSI definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali il TSO deve proporre un sistema di remunerazione della capacità in grado di garantire l'adeguatezza del sistema. Tale proposta è approvata dal ministro delle Attività produttive (il "ministro"), dopo aver sentito l'AEEGSI. Inoltre, l'articolo 1, comma 153, della legge n. 147/2013 dispone che il ministero dello Sviluppo economico (il "ministero") stabilisca le condizioni e le modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità. In seguito alla decisione ARG/elt/98/11 dell'AGEEGSI del 21 luglio 2011, il 30 giugno 2014 è stata approvata, con decreto ministeriale, la proposta TE/P20130004704 del TSO del 20 settembre 2013. In seguito all'atto di indirizzo del 25 ottobre 2016 del ministero, il TSO ha modificato la proposta e un nuovo decreto ministeriale sostituirà il decreto del 30 giugno 2014.

2.3. Obiettivo della misura

- (39) La misura notificata si prefigge di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, i) sviluppando o mantenendo una capacità sufficiente, ii) tenendo conto dei vincoli di rete e fornendo segnali di prezzo locazionali per gli investimenti.
- (40) La misura mira a porre rimedio ai fallimenti del mercato che permangono anche dopo l'attuazione di una serie di riforme volte ad affrontare i fallimenti del

¹⁵ *Il contenuto della Tabella 2, della nota 15 e del punto (34) è stato omesso in quanto contiene informazioni riservate.

¹⁶ MAF 2017, disponibile all'indirizzo:
https://www.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/MAF/MAF_2017_report_for_consultation.pdf

mercato e della regolamentazione (cfr. punto 2.1.3) e a contribuire a garantire l'adeguatezza.

2.4. Sintesi della misura

- (41) Il meccanismo di capacità oggetto della notifica è un meccanismo basato sul volume e aperto all'intero mercato in cui vengono negoziate opzioni attraverso aste gestite dal TSO, finalizzate all'approvvigionamento del livello di capacità necessario a garantire l'adeguatezza della generazione.
- (42) Il meccanismo è basato sul volume nel senso che il TSO determina il volume della capacità necessaria per garantire il livello richiesto di sicurezza dell'approvvigionamento ed è aperto all'intero mercato nel senso che tutti i potenziali fornitori di capacità possono partecipare alla fornitura del volume di capacità fissato dal TSO.
- (43) Il TSO determina il quantitativo di capacità da mettere all'asta. I fornitori che si aggiudicano l'asta riceveranno una remunerazione regolare fissa (premio) corrispondente al prezzo di aggiudicazione dell'asta, al fine di garantire una fonte supplementare di introiti in grado di compensare le entrate insufficienti generate dal mercato dell'energia elettrica.
- (44) In cambio della remunerazione regolare, i fornitori di capacità sono tenuti a:
i) offrire energia elettrica nell'*MGP* e nell'*MSD* per ogni ora del periodo di consegna e ii) pagare la differenza tra il prezzo di riferimento dei mercati e il prezzo di esercizio prestabilito se il prezzo di riferimento supera il prezzo di esercizio (in virtù del cosiddetto obbligo di restituzione)¹⁷.
- (45) Il mercato della capacità è finanziato attraverso un corrispettivo applicato dal TSO su base mensile agli utenti di dispacciamento in prelievo per ciascun punto di prelievo (soprattutto rivenditori). Il valore di tale corrispettivo corrisponde ai premi aggregati versati ai fornitori di capacità meno le somme da questi restituite al TSO in caso di vendita di energia elettrica al di sopra del prezzo di esercizio. L'importo del corrispettivo per ciascun utente di dispacciamento è calcolato essenzialmente in base ai contributi al carico nelle ore incluse nel picco di carico del sistema¹⁸.
- (46) Il TSO non potrà utilizzare il gettito raccolto con il corrispettivo per scopi diversi dal finanziamento della misura.

2.5. Determinazione del fabbisogno di capacità: la curva di domanda

- (47) Il quantitativo di capacità che il TSO metterà all'asta si basa sul valore del parametro relativo alla sicurezza dell'approvvigionamento (*loss of load expectation*, "LOLE"), sul valore implicito che i consumatori attribuiscono all'ulteriore sicurezza dell'approvvigionamento (*value of lost load*, "VOLL") e sul costo della nuova capacità di generazione (*cost of new entry*, "CONE").
- (48) Il CONE corrisponde alla somma dei costi fissi che una nuova unità di generazione di punta - ovvero sia la tecnologia caratterizzata dai più bassi costi fissi e dai più alti costi variabili - dovrebbe sostenere per entrare nel mercato. Secondo uno studio realizzato dal TSO e tenendo conto dei risultati della

¹⁷ Ai gestori della domanda si applica un regime diverso, descritto nella sezione 2.8.3.

¹⁸ Articolo 14 della decisione ARG/elt/98/11 dell'AEEGSI.

consultazione dell'AEEGSI in materia, l'attuale tecnologia di punta consiste negli impianti a turbogas a ciclo aperto (OCGT) di potenza compresa tra 50 e 150 MW¹⁹. Lo studio del TSO ha rivelato che la stima del CONE è affetta da un elevato grado di incertezza, dovuto in particolare alle caratteristiche del sito dell'impianto, alle assunzioni relative al tasso di remunerazione del capitale e alla difficoltà di stimare i costi di un progetto ipotetico²⁰. Sulla base dei risultati di una consultazione di mercato sul CONE, l'Italia ha pertanto stimato una forcella di costi piuttosto che un singolo valore per il CONE²¹.

- (49) L'Italia ha calcolato il VOLL implicito e l'ha confrontato con i costi supplementari della sicurezza dell'approvvigionamento, vale a dire il CONE. Tale metodologia è volta ad assicurare che il quantitativo di capacità messo all'asta rispecchi la disponibilità dei consumatori a pagare per la sicurezza dell'approvvigionamento.
- (50) Sulla base di tale confronto, l'Italia ha fissato l'obiettivo LOLE a circa 3 ore/anno²². Uno standard più severo, vale a dire un LOLE inferiore, significherebbe un maggiore livello di sicurezza degli approvvigionamenti, ma implicherebbe anche un maggiore quantitativo di capacità da mettere all'asta, e quindi costi supplementari.
- (51) Il TSO elaborerà una curva di domanda che stima la probabile capacità disponibile (*Capacità disponibile in probabilità*, CDP) che sarà necessario mettere all'asta per soddisfare l'obiettivo LOLE. La CDP è definita dal TSO utilizzando una metodologia analoga a quella della valutazione dell'adeguatezza della generazione (cfr. punto (32), primo punto)²³.
- (52) La curva viene estrapolata utilizzando quattro punti, come illustrato nella figura 4.

¹⁹ Cfr. il documento di consultazione dell'AEEGSI 592/2017/R/EEL, disponibile al seguente indirizzo: <https://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/592-17.pdf>. In futuro, la tecnologia di punta per determinare il CONE potrebbe cambiare.


²⁰ Cfr. i punti da 3.7 a 3.14 del documento di consultazione dell'AEEGSI 592/2017/R/EEL.

²¹ Cfr. nota 24.

²² Il valore esatto sarà determinato da un decreto ministeriale.

²³ Cfr. <http://download.terna.it/terna/0000/0892/54.PDF>.

Figura 4: la curva di domanda di capacità



Fonte: autorità italiane

- (53) L'asse delle ascisse rappresenta i diversi livelli di capacità corrispondenti a diversi valori del parametro LOLE. L'asse delle ordinate rappresenta la disponibilità del sistema a pagare per ciascun livello di adeguatezza.
- (54) Pertanto, i quattro punti della curva rappresentano i seguenti parametri:
- punto A: l'intersezione tra premio massimo (il massimale del prezzo d'asta — cfr. punto (69)) basato sul valore superiore del CONE e un quantitativo di capacità pari a zero;
 - punto D: l'intersezione tra un premio pari a zero e un valore del parametro LOLE approssimativamente pari a zero;
 - punto C: l'intersezione tra un valore del parametro LOLE corrispondente all'obiettivo di adeguatezza e un premio basato sul valore inferiore del CONE; è il punto della curva in cui il valore obiettivo del parametro LOLE (il valore standard o obiettivo di affidabilità della capacità) risulta soddisfatto²⁴.

²⁴ Il punto centrale della curva di domanda o punto C è l'intersezione tra il valore obiettivo dell'adeguatezza e un premio pari al limite inferiore del parametro CONE e sarà fissato, per la prima asta, entro un range compreso tra 50 000 EUR/MW/anno e 70 000 EUR/MW/anno. Il valore del premio massimo utilizzato per determinare il limite superiore della curva di domanda (vale a dire il punto A e il punto B), si basa sul limite superiore del parametro CONE e sarà fissato, per la prima asta, entro un range compreso tra 75 000 EUR/MW/anno e 95 000 EUR/MW/anno. A partire dalla seconda asta, il valore associato al punto C può essere abbassato (senza un livello minimo previsto) o aumentato fino ad un massimo di 1,2 volte (70 000 EUR/MW/anno). A partire dalla seconda asta, anche i valori associati ai punti A e B possono essere abbassati (senza un livello minimo previsto) o aumentati fino ad un massimo di 1,2 volte (95 000 EUR/MW/anno). Nel caso di riferimento descritto nel documento di consultazione dell'AEEGSI 592/2017/R/EEL, l'Italia ha considerato un tasso di remunerazione degli investimenti al netto delle imposte ("TRI") pari al 7,7 %, spiegando che tale tasso è inferiore rispetto a quello prevalente nel paese nel 2017, in quanto tiene già conto del fatto che nell'ambito del meccanismo di capacità proposto sono disponibili contratti a lungo termine. Inoltre, l'Italia sostiene che il rischio associato agli investimenti in nuove capacità può variare notevolmente (cfr. punto (48)) da un progetto all'altro.

- (d) punto B: l'intersezione tra il quantitativo di capacità che garantisce un valore del parametro LOLE più elevato rispetto al valore standard di affidabilità e il massimale di prezzo dell'asta²⁵.
- (55) Come indicato al punto (5), il sistema elettrico italiano è suddiviso in sei zone, per le quali la valutazione dell'adeguatezza della generazione ha rilevato diversi livelli di affidabilità (cfr. punto (34)). Risulta quindi necessario stabilire una curva di domanda per ciascuna zona.
- (56) Prima dell'asta principale, il TSO pubblicherà la curva di domanda per ogni zona di offerta e i relativi studi.

2.6. Procedura concorsuale: ammissibilità e de-rating

- (57) La partecipazione al meccanismo di capacità avviene su base volontaria. I fornitori di capacità nuova e esistente, compresi i sistemi di accumulo e i gestori della domanda, che sono in grado di dimostrare di possedere capacità esistente o nuova situata sul territorio nazionale sono ammessi al mercato della capacità, a condizione che:
 - (a) non facciano oggetto di procedure di dismissione approvate dalle autorità competenti;
 - (b) possiedano le necessarie autorizzazioni alla costruzione e abbiano presentato un calendario particolareggiato in cui figurano le principali fasi della costruzione e la data in cui i nuovi impianti saranno operativi (se si tratta di nuovi generatori);
 - (c) abbiano fornito le garanzie specifiche richieste;
 - (d) soddisfino taluni requisiti minimi in termini di attività;
 - (e) si impegnino a rinunciare ad altre sovvenzioni per il quantitativo di capacità che sarà aggiudicata nel quadro del meccanismo durante il periodo di consegna;
 - (f) per quanto riguarda i gestori della domanda, soddisfino i requisiti di partecipazione per l'*MSD*²⁶.
- (58) La definizione di nuova capacità comprende non solo la capacità che non ha mai partecipato al *MGP*, ma anche impianti in fase di rifacimento. Gli interventi di rifacimento sono descritti dettagliatamente nella disciplina relativa al meccanismo. Per rientrare nella definizione gli interventi devono essere di grande entità.

²⁵ Definire la curva di domanda sulla base del CONE è necessario per garantire che l'obiettivo di adeguatezza risulti soddisfatto nel caso emerga il fabbisogno di capacità nuova. Ciò è dovuto al fatto che il prezzo strike (cfr. punto (87)) è stato definito facendo riferimento alle tecnologie di punta e pertanto le entrate generate dal mercato copriranno soltanto i costi variabili associati.

²⁶ Le autorità italiane hanno spiegato che si tratta della capacità dei gestori della domanda di offrire servizi ausiliari al TSO. Questa scelta è giustificata dal fatto che, in tal modo, il TSO sarebbe in grado di controllare in tempo reale la performance dei gestori della domanda e impartire ordini di dispacciamento in modo tale che anch'essi possano contribuire all'adeguatezza del sistema su un piano di parità con i produttori. Tale meccanismo consentirebbe di migliorare l'affidabilità di detti operatori, nell'ottica di una possibile partecipazione all'adeguatezza del sistema. L'Italia ha confermato che tale condizione può essere soddisfatta anche dagli aggregatori.


- (59) Per quanto riguarda la capacità estera, l'Italia sostiene che la partecipazione delle risorse estere al meccanismo, alle stesse condizioni delle risorse italiane, presuppone l'esistenza di mercati di bilanciamento transfrontalieri. Solo in tal caso, infatti, la capacità estera potrebbe reagire in tempo reale ai segnali di prezzo transfrontalieri. Per questo motivo, l'Italia si impegna a negoziare accordi con altri TSO per consentire la partecipazione della capacità estera alle stesse condizioni della capacità nazionale. I negoziati saranno condotti tenendo conto delle condizioni previste dagli orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico²⁷ e della tempistica prevista. In attesa che vengano conclusi gli accordi, la capacità estera potrà partecipare direttamente al meccanismo di capacità a partire dalle prime aste con periodo di consegna 2019, con obblighi leggermente diversi rispetto a quelli gravanti sulla capacità nazionale (cfr. punto (89)).
- (60) I partecipanti possono offrire capacità sulla base delle rispettive CDP. Le CDP vengono valutate ex ante, considerando alcuni parametri che rappresentano il tasso di indisponibilità degli impianti (*de-rating*). I fattori di *de-rating* verranno calcolati prima di ogni asta sulla base dei dati storici.
- (61) Per gli impianti termoelettrici, la disponibilità viene valutata tenendo conto del tasso di accidentalità, delle criticità dovute alle condizioni ambientali e del tasso di indisponibilità dovuto a vincoli di natura autorizzativa, tecnica o normativa. I fattori di *de-rating* medi previsti saranno compresi tra il 10 % circa e il 15 % per gli impianti geotermici e tra il 20 % circa e il 25 % per la generazione termica.
- (62) Per gli impianti idroelettrici, inclusi i pompaggi, la valutazione si basa sulle caratteristiche tecniche e sui dati storici relativi alla disponibilità nei giorni di punta degli ultimi cinque anni. Si prevede che i fattori di *de-rating* si situeranno in un intervallo compreso tra il 40 % e il 60 %.
- (63) Per le fonti energetiche rinnovabili, la valutazione dipende dalla categoria e tiene conto del loro minore contributo all'adeguatezza del sistema. La relativa CDP è calcolata come 50° percentile della serie storica della loro contribuzione (il valore mediano) nelle ore di picco degli ultimi cinque anni. Ad esempio, il fattore medio di *de-rating* previsto sarà compreso tra l'85 % circa e il 90 % per gli impianti eolici e tra il 90 % circa e il 95 % per gli impianti solari.
- (64) Per i gestori della domanda, oltre a calcolare la CDP, il TSO terrà conto del fatto che essi saranno soggetti a obblighi di disponibilità meno severi rispetto alle tecnologie di generazione (cfr. sezione 2.8.3) e moltiplicherà la CDP per un coefficiente compreso tra 0 e 1, dove 1 corrisponde all'intero periodo di consegna. Il meccanismo consente la gestione del portafoglio utenti e contatori fino all'anno di consegna.
- (65) Le risorse estere presenteranno una dichiarazione relativa alla rispettiva capacità massima disponibile.

²⁷ Il regolamento che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico è stato adottato il 23 novembre 2017. Gli orientamenti fissano le regole di funzionamento dei mercati del bilanciamento e si prefiggono, tra l'altro, di aumentare le possibilità di scambi transfrontalieri e l'efficienza dei mercati del bilanciamento. Il testo è disponibile all'indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&rid=1>.

2.7. Procedura d'asta e mercato secondario

- (66) Il TSO effettuerà aste discendenti a tempo con un numero massimo di 21 sessioni. Durante la prima sessione dell'asta, ciascun partecipante presenta un'offerta comprendente un premio (EUR/MW/anno) e un quantitativo di capacità (MW/anno). La capacità offerta nella prima sessione (MW/anno) non può essere modificata nelle sessioni successive. A partire dalla seconda sessione, i partecipanti potranno invece ridurre il premio.
- (67) La capacità ammissibile non offerta nell'asta e la capacità inammissibile (ad esempio, la capacità sovvenzionata) vengono implicitamente considerate come offerte a 0 EUR/MW/anno e non ricevono alcuna remunerazione. Lo stesso vale per la capacità estera, fino alle aste per il periodo di consegna 2019, a partire da quando potrà partecipare direttamente all'asta.
- (68) Dato che le offerte presentate dai gestori della domanda riguardano un sottoinsieme del periodo di consegna (cfr. punto (97)), la capacità offerta è moltiplicata per il coefficiente indicato al punto (63), mentre il premio offerto è diviso per lo stesso coefficiente.
- (69) La curva dell'offerta è formata dalle offerte presentate in ordine ascendente. Il quantitativo di capacità da approvvigionare e il premio da aggiudicare ai migliori offerenti corrisponderanno al punto di intersezione della curva di domanda e della curva di offerta. Il premio è il prezzo di aggiudicazione dell'asta sulla base del principio del prezzo marginale (*pay-as-cleared*)²⁸.

Figura 5: asta discendente a tempo multi-sessione



Fonte: autorità italiane

N.B. Lo spostamento della curva di offerta tiene conto delle capacità inammissibili²⁹

²⁸ Cfr. il punto (77) per quanto riguarda i massimali di prezzo della prima fase di attuazione.

²⁹ Le capacità inammissibili comprendono le capacità estere e le capacità sovvenzionate.


- (70) Le autorità italiane fisseranno i massimali dei prezzi d'asta, in modo da proteggere il consumatore dal rischio di problemi imprevisti che si potrebbero verificare nel corso dell'asta, quali la mancanza di concorrenza o l'abuso di potere di mercato da parte dei partecipanti.
- (71) Il massimale per le offerte presentate da capacità esistente sarà fissato in un intervallo compreso tra 25 000 EUR/MW/anno e 45 000 EUR/MW/anno e sarà calcolato dalle autorità italiane facendo riferimento ai costi fissi operativi annui delle centrali a gas di tipo a ciclo combinato (esclusi i costi di ammortamento)³⁰.
- (72) Il massimale di prezzo per capacità nuova sarà fissato in un intervallo compreso tra 75 000 EUR/MW/anno e 95 000 EUR/MW/anno. Esso sarà calcolato dalle autorità italiane facendo riferimento al valore massimo del parametro CONE (cfr. punto (46))³¹.
- (73) In caso di offerte finanziarie equivalenti, la priorità sarà data alla capacità flessibile, ossia alla capacità caratterizzata da tempi di avvio minimi, che può produrre o sospendere la produttività per periodi brevi e che può aumentare la produzione velocemente. I criteri dettagliati sono definiti dal TSO. L'Italia ha inserito questa regola perché la capacità flessibile è la più idonea a risolvere i problemi che il TSO si è trovato ad affrontare negli ultimi anni in termini di gestione del sistema. Tali problemi insorgono a causa dell'alto tasso di penetrazione delle energie rinnovabili, in particolare sotto forma di impianti solari fotovoltaici. L'Italia ha spiegato che la cosiddetta "curva del carico netto", che rappresenta la differenza tra il carico totale e la generazione di energia da fonti rinnovabili sta assumendo una forma completamente diversa, caratterizzata da una elevata volatilità e da una rapida riduzione del carico la mattina quando comincia l'irraggiamento solare e da un rapido aumento del carico al tramonto.
- (74) Inoltre, in caso di offerte finanziarie equivalenti relative a capacità ugualmente flessibili, sarà data preferenza alle capacità a basse emissioni di carbonio.
- (75) Le aste del mercato delle capacità sono un meccanismo di ripartizione del mercato in cui i partecipanti presentano offerte per le zone in cui operano e in cui la capacità presente in una zona può contribuire all'adeguatezza di altre zone, in base ai vincoli di transito tra le zone. L'algoritmo che sottende il funzionamento dell'asta accetta le offerte in un'ottica di minimizzazione dei costi necessari per soddisfare la domanda di capacità prevista, tenendo conto dei limiti massimi di transito tra zone. Le autorità italiane hanno spiegato che l'algoritmo è concettualmente simile a quello utilizzato per il market coupling relativo al mercato del giorno prima.

³⁰ A partire dalla seconda asta, sulla base, ad esempio, di informazioni ottenute nel corso delle aste precedenti, il massimale di prezzo applicato alla capacità esistente potrà essere modificato a condizione che il nuovo valore sia inferiore a 25 000 EUR/MW/anno o non superi il limite superiore dell'intervallo sopracitato (45 000/MW/anno) moltiplicato per 1,2.

³¹ A partire dalla seconda asta, sulla base, ad esempio, di informazioni ottenute nel corso delle aste precedenti, il massimale di prezzo applicato alla capacità nuova potrà essere modificato a condizione che il nuovo valore sia inferiore a 75 000 EUR/MW/anno o non superi il limite superiore dell'intervallo sopracitato (95 000/MW/anno) moltiplicato per 1,2.

- (76) Se i flussi previsti sulla rete risultanti dalla procedura d'asta non superano i limiti di transito, il prezzo di aggiudicazione dell'asta sarà lo stesso in tutte le zone e tutti i fornitori di capacità riceveranno lo stesso premio, indipendentemente dalla localizzazione. Per contro, in caso di superamento dei limiti di transito, l'algoritmo ripartisce il mercato in due o più aree e i prezzi di aggiudicazione saranno diversi.
- (77) Ogni prodotto sarà negoziato nel quadro di un'asta madre, cui faranno seguito aste di aggiustamento e possibilità di rinegoziazione nel quadro del mercato secondario. Le aste di aggiustamento mirano a consentire ai titolari di capacità di rinegoziare gli impegni assunti nelle aste madri precedenti e al TSO di rivedere il volume di capacità da approvvigionare in prossimità del periodo di consegna e espandono le possibilità di partecipazione al meccanismo, essendo aperte anche ai fornitori che offrono nuova capacità o ai gestori della domanda che non hanno partecipato alle aste precedenti. La possibilità di rinegoziazione nel quadro del mercato secondario mira a introdurre una maggiore flessibilità, consentendo ai fornitori di capacità di negoziare ulteriormente le proprie posizioni dopo l'ultima asta di aggiustamento fino ad un mese prima dell'inizio del periodo di consegna.

Figura 6: sequenza delle aste e negoziazione sul mercato secondario



Fonte: autorità italiane

- (78) L'Italia attuerà il meccanismo in due fasi: una fase di prima attuazione e una fase di piena attuazione. L'orizzonte di pianificazione per la fase di piena attuazione è pari a quattro anni. Ciò significa che il periodo di consegna nella fase di piena attuazione avrà inizio soltanto quattro anni dopo che l'Italia inizierà ad attuare il meccanismo. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del meccanismo fino al primo anno di consegna della fase di piena attuazione, l'Italia organizzerà aste con orizzonti di pianificazione e periodi di consegna più brevi. Tali aste rientrano nella fase di prima attuazione, il cui scopo consiste nella graduale implementazione del meccanismo di capacità, creando un ponte tra la prima asta e il primo anno di consegna della fase di piena attuazione. Nei primi anni di attuazione del meccanismo, le due fasi, pertanto, coesisteranno in parallelo. Le caratteristiche delle due fasi sono descritte più in dettaglio ai punti (79) and (80) e la sequenza delle aste è illustrata nella figura 7.

2.7.1. Aste della fase di prima attuazione

- (79) Le procedure d'asta della fase di prima attuazione sono strutturate nel modo seguente:
- (a) l'asta madre avrà un orizzonte di pianificazione compreso tra qualche mese e tre anni e un periodo di consegna di un anno per la capacità esistente e di 15 anni per la capacità nuova. La capacità nuova (secondo la definizione di cui al punto (57)) riceverà, su richiesta, contratti di 15 anni, soltanto se:
- i) si tratta di capacità nuova o di capacità sottoposta a sostanziosi interventi di rifacimento e ripotenziamento e
 - (ii) i costi di investimento

non sono inferiori al 40 % della media dei costi di investimento nella tecnologia di punta di cui al punto (48), espressi in EUR/MW³². La metodologia utilizzata dall'Italia per fissare la soglia relativa agli investimenti è conforme a quella utilizzata per il meccanismo di capacità irlandese³³;

- (b) nelle aste madri con un orizzonte di pianificazione inferiore ai tre anni e nelle rispettive aste di aggiustamento, il massimale relativo alla capacità esistente rappresenta un massimale puro, nel senso che la capacità esistente non potrà vedersi riconosciuto un premio di ammontare superiore anche se l'asta si chiudesse con l'accettazione di un'offerta relativa a capacità nuova per un premio più alto. L'Italia ritiene che, considerata la lunghezza dell'orizzonte di pianificazione, è estremamente improbabile che possa effettivamente essere costruita nuova capacità e che questa possa quindi esercitare una pressione competitiva sulla capacità esistente. Pertanto, l'applicazione di un massimale puro evita i rischi di abusi di mercato o di azzardo morale da parte dei detentori di capacità esistente, che potrebbero comunque partecipare con offerte per nuova capacità al solo fine di ricevere un premio più alto anche per la capacità esistente;
- (c) nelle aste madri con un periodo di pianificazione di almeno tre anni, la capacità esistente riceverà un premio superiore al massimale soltanto se viene accettata almeno UNA offerta di capacità nuova superiore al massimale. In caso contrario, si applicherà il massimale relativo alla capacità esistente (cfr. punto (70)).

2.7.2. Aste della fase di piena attuazione

- (80) Le procedure d'asta della fase di piena attuazione sono strutturate nel modo seguente:
 - (a) l'asta madre ha un orizzonte di pianificazione di 4 anni (asta T-4) con un periodo di consegna di 3 anni per la capacità esistente e di 15 anni per la capacità nuova. La concezione del meccanismo presuppone che ciascuna asta madre annuale soddisfi solo un terzo della domanda prevista di capacità. Di conseguenza, i fornitori di capacità esistente possono offrire soltanto fino ad un terzo della propria capacità in ciascuna asta madre e ogni anno di consegna viene negoziato in tre aste madri. I fornitori di capacità nuova possono offrire l'intera capacità in un'asta madre. In caso di aggiudicazione, la capacità approvvigionata viene sottratta alla curva di domanda per la durata del contratto;
 - (b) le aste di aggiustamento vengono in genere organizzate negli anni T-3, T-2 e T-1 per l'aggiudicazione di contratti con periodo di consegna di un anno. Una quota pari ad almeno l'1 % del fabbisogno di capacità previsto deve essere riservata per l'asta di aggiustamento organizzata un anno prima del periodo di consegna di un anno. Tale quota sarà soggetta a verifica ogni anno in modo da valutare in modo accurato l'effettiva partecipazione dei

³² Secondo le stime, questi costi di investimento saranno dell'ordine di 465 000 EUR /MW e 580 000 EUR/MW.

³³ Decisioni della Commissione SA.44464 e SA.44465:
http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44464 e
http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44465.

- (85) Il funzionamento del mercato secondario è simile a quello delle borse dell'energia elettrica, in particolare:
- (a) procedura di offerta: le offerte presentate da ciascun partecipante vengono suddivise tra offerte di acquisto e offerte di vendita e tra offerte relative a capacità nuova ed offerte relative a capacità esistente; nelle offerte viene precisato il luogo e il mese di consegna;
 - (b) meccanismo di negoziazione: le offerte sono immesse in un book di negoziazione in cui le proposte di vendita sono ordinate per prezzo crescente e le proposte di acquisto per prezzo decrescente. Le offerte aventi segno contrario vengono abbinate automaticamente, a condizione che siano conformi ai premi richiesti.
- (86) Secondo le norme vigenti, la finalità del mercato secondario è soltanto quella di consentire ai fornitori di capacità di rinegoziare i prodotti acquistati in aste precedenti.

2.8. La fase operativa: l'implementazione delle opzioni negoziate

2.8.1. L'obbligo di rimborso

- (87) Durante il periodo di consegna, i fornitori di capacità che si sono aggiudicati l'asta sottostanno all'obbligo di pagare al TSO un importo pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio predeterminato ogniqualvolta il prezzo di riferimento supera il prezzo di esercizio.
- (88) Il prezzo di riferimento è definito in funzione del prezzo sull'MGP e sull'MSD.
- (89) La tabella 3 illustra a grandi linee come viene fissato il prezzo di riferimento.

Tabella 3: prezzo di riferimento

Contracted capacity		Reference Price	
		Offered Price <= Strike Price	Offered Price > Strike Price
- Accepted in the Energy market		DAM price	
- Offered but not accepted in the Energy Market or not offered in the Energy Market and offered and <u>accepted</u> in ASM		Maximum (DAM price in the relevant delivery zone; strike price)	Maximum (DAM price in the relevant delivery zone; the offered price in ASM)
- Offered but not accepted in the Energy Market or not offered in the Energy Market and <u>offered but NOT accepted</u> in ASM			Maximum (DAM price in the relevant delivery zone; the price of the last offer accepted in ASM in the balancing macrozone that includes the relevant delivery zone)
- Offered but not accepted in the Energy Market and not offered in ASM or not offered neither in the Energy market nor in ASM	Adequate system	Maximum (DAM price in the relevant delivery zone; the price of the last offer accepted in ASM in the balancing macrozone that includes the relevant delivery zone)	
	Scarcity event	The maximum price of the spot market	

Fonte: autorità italiane

- (90) Per quanto riguarda il prezzo di esercizio, il suo valore è non inferiore al costo variabile orario standard della tecnologia con i costi variabili più alti (tecnologia di punta)³⁴. L'Italia ha calcolato che nel giugno 2017 il costo variabile standard di un OCGT ammontava a 125 EUR/MWh.
- (91) L'obbligo imposto ai fornitori di capacità estera è limitato al versamento al TSO della differenza tra il prezzo sull'MGP della zona di offerta italiana interconnessa e il prezzo di esercizio. Il prezzo di riferimento per i fornitori di capacità estera è il prezzo sull'MGP della zona interconnessa, anziché una combinazione del prezzo sull'MGP e di quello sull'MSD (cfr. punto (86)), dato che attualmente il market coupling non è applicato all'MSD. L'Italia si impegna però a negoziare accordi di cooperazione con altri TSO pertinenti al fine di garantire gli stessi obblighi ai fornitori di capacità estera che partecipano al meccanismo di capacità italiano (cfr. il punto (58)).
- (92) La metodologia usata per determinare il prezzo di esercizio è pubblicata prima di ciascuna asta madre. Se la metodologia viene modificata a causa di un cambiamento della tecnologia di punta, la nuova metodologia si applica soltanto a partire dal primo anno di consegna non negoziato nelle precedenti aste di capacità. Ciò consente di evitare l'applicazione di diverse metodologie per la definizione del prezzo per lo stesso periodo di consegna.
- (93) Un'ulteriore caratteristica importante dell'opzione negoziata riguarda il cosiddetto obbligo di carico. Se la domanda può essere soddisfatta con una parte della capacità oggetto di contratto, anche l'obbligo di restituzione sarà ridotto in misura proporzionale a posteriori.
- (94) L'obbligo di restituzione si applica indipendentemente dal fatto che un fornitore di capacità abbia offerto capacità nei mercati di riferimento. Di conseguenza, l'obbligo incentiva i fornitori di capacità selezionati a mettere a disposizione la loro capacità impegnata, in particolare nei periodi di scarsità quando è maggiormente probabile che il prezzo di riferimento superi il prezzo di esercizio. Al tempo stesso, l'obbligo di restituzione rappresenta anche una sanzione per i fornitori che non offrono la capacità oggetto di un contratto nei mercati di riferimento, poiché essi dovranno pagare al TSO un importo corrispondente al prezzo di riferimento meno il prezzo di esercizio, anche se non hanno ricevuto il prezzo di riferimento.

2.8.2. Altre sanzioni

- (95) In caso di inadempimento degli obblighi, il TSO adotterà inoltre diverse misure nei confronti del fornitore di capacità.
- (a) Un **inadempimento temporaneo** si verifica quando il fornitore di capacità non è in grado di fornire in un dato mese una determinata percentuale (l'80 % nell'attuale versione del regolamento) della capacità impegnata in un numero di ore almeno pari a una determinata percentuale (25 % nell'attuale versione del regolamento) del numero totale di ore del mese di riferimento. In questo caso il TSO sospende il pagamento del premio di capacità per i mesi in cui l'inadempimento ha avuto luogo.

³⁴ Cfr. il punto (48) e la nota 25.

- (b) Un **inadempimento definitivo** si verifica quando l'inadempimento temporaneo si protrae per un dato numero di mesi (3 nell'attuale versione del regolamento o meno se il contratto ha durata inferiore a tre mesi). In questo caso, il fornitore deve rimborsare i premi di capacità già ricevuti per ciascun mese compreso tra il primo e il terzo mese di mancato adempimento. Il TSO procede poi a riallocare la relativa capacità oggetto del contratto all'asta di aggiustamento o nel mercato secondario.

2.8.3. Norme applicabili ai gestori della domanda

- (96) Le norme applicabili ai gestori della domanda differiscono da quelle degli altri fornitori di capacità. Ciò è dovuto alle caratteristiche specifiche di questi operatori che svolgono un duplice ruolo. Essi sono infatti al tempo stesso fornitori e consumatori. L'Italia osserva che, nell'ambito della misura proposta, i gestori della domanda provvedono al proprio fabbisogno di capacità. In pratica, si tratta di consumatori che chiedono al TSO di non acquistare capacità produttiva al fine di soddisfare le esigenze del TSO in termini di adeguatezza.
- (97) Se le norme generali fossero applicabili ai gestori della domanda, questi:
- (a) riceverebbero il premio d'asta dal TSO;
 - (b) rimborserebbero al TSO la differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio ("rendita di scarsità");
 - (c) pagherebbero al TSO il contributo per il finanziamento del sistema;
 - (d) riceverebbero la rendita di scarsità dal TSO.
- (98) L'Italia ha fornito calcoli dettagliati che mostrano come i flussi finanziari da/verso il TSO si compensino reciprocamente nel caso della gestione della domanda. Per evitare inutili costi operativi e semplificare il funzionamento del sistema, l'Italia introdurrà quindi norme più semplici per i flussi finanziari da/verso gli operatori di gestione della domanda i quali, se si aggiudicano l'asta:
- (a) non ricevono il premio d'asta;
 - (b) non sono soggetti all'obbligo di restituzione;
 - (c) sono esonerati dal finanziare il sistema;
 - (d) non ricevono la rendita di scarsità.
- (99) Inoltre, gli obblighi imposti a questi operatori sono più limitati rispetto a quelli imposti ad altri fornitori di capacità. In particolare, le offerte da essi presentate nel mercato dei servizi ausiliari saranno selezionate per un numero di ore inferiore rispetto a quelle presentate da altri fornitori di capacità. L'importo esatto di ore per le quali potranno essere selezionati sarà determinato con decreto ministeriale.
- (100) Le sanzioni per gli inadempimenti temporanei e definitivi dell'obbligo di disponibilità sono le stesse descritte alla sezione 2.8.2, con l'unica differenza che, invece di sospendere o revocare il pagamento del premio, il TSO revocherà i benefici in termini di esenzione dalla tassa sulla capacità.
- (101) Inoltre, l'obbligo imposto ai gestori della domanda è rafforzato dal fatto che il TSO ha la possibilità di scollegare automaticamente la domanda impegnata che non segua l'ordine emesso dal TSO nel mercato del bilanciamento.

- (102) Infine, un operatore di gestione della domanda può essere escluso dal meccanismo se il TSO non riesce a sconnettersi in remoto.

2.9. Beneficiari

- (103) I beneficiari della misura sono i fornitori di capacità che si aggiudicano l'asta. Essi ricevono un premio di importo pari al prezzo di aggiudicazione dell'asta.

2.10. Bilancio

- (104) Le spese annuali associate al meccanismo di capacità dipenderanno dai risultati delle aste. Non è possibile determinare le spese previamente dato che (i) la partecipazione alle aste avviene su base volontaria, (ii) l'acquisizione di capacità dipende dalle curve di domanda e offerta di ciascuna zona e (iii) il rimborso da parte dei beneficiari, vale a dire qualsiasi differenza positiva tra il prezzo di mercato e il prezzo di esercizio, dipenderà dai prezzi di mercato effettivi applicati durante l'anno di consegna. Pertanto, il costo annuo effettivo può essere noto solo a posteriori, alla fine del periodo di consegna.
- (105) Per le prime aste il costo annuale del premio potrebbe variare tra 0,9 miliardi di EUR e 1,4 miliardi di EUR. Tali valori si basano sulle migliori stime del TSO relative al volume di capacità che sarà acquistato e ai massimali di prezzo di cui al punto (71). Allo stesso tempo, tenendo conto del suddetto obbligo di restituzione e della riduzione degli eventi di scarsità, il costo netto dei mercati della capacità per le prime aste sarà inferiore.

2.11. Durata

- (106) Le autorità italiane non hanno fissato una data di scadenza per il regime di aiuti, dal momento che la misura è un intervento a lungo termine destinato a integrare i mercati di sola energia. Tuttavia, l'Italia si è impegnata a non applicare la misura per più di 10 anni senza procedere a una nuova notifica con sufficiente anticipo e non prima che la Commissione l'abbia approvata.
- (107) Le autorità italiane hanno spiegato che la durata del mercato della capacità sarà oggetto di valutazioni periodiche al fine di verificare se esso risulti lo strumento più efficace per affrontare i fallimenti del mercato³⁵.

³⁵ In caso di cambiamenti che non richiedono modifiche legislative, una revisione automatica è effettuata direttamente dal TSO. Altre modifiche saranno soggette a una normale revisione, che avverrà a seguito di una consultazione pubblica sulla proposta del TSO e del parere positivo dell'AEEGSI. Le modifiche devono essere approvate dal ministero dello Sviluppo economico. Infine, le modifiche urgenti volte a garantire il corretto funzionamento della misura possono entrare in vigore ed essere successivamente trasmesse per approvazione al ministero dello Sviluppo economico, dopo aver ricevuto il parere positivo dell'AEEGSI. Senza l'approvazione del ministero le norme non hanno effetto.

2.12. Cumulo

- (108) Le autorità italiane hanno confermato che qualsiasi cumulo con altre misure di aiuto è escluso. In particolare, se i produttori fruiscono di un regime di incentivazione all'investimento per l'energia prodotta, essi possono scegliere di rinunciare a questi incentivi per partecipare al mercato della capacità, oppure possono mantenere gli incentivi e non partecipare al mercato della capacità.

3. VALUTAZIONE

3.1. Esistenza dell'aiuto

- (109) L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, recita: "Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (110) Una misura costituisce aiuto di Stato quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: a) la misura è finanziata mediante risorse statali; b) conferisce un vantaggio selettivo favorendo talune imprese o la produzione di alcuni beni; c) falsa o minaccia di falsare la concorrenza; d) può incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (111) L'Italia non solleva obiezioni in merito alla qualifica della misura come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, e l'ha notificata per approvazione alla Commissione. L'Italia sostiene che la misura soddisfi le condizioni di cui alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (la "disciplina")³⁶.

3.1.1. Imputabilità e risorse statali

- (112) Perché una misura possa essere imputabile allo Stato e finanziata da risorse statali, la Corte di giustizia ha statuito che non è necessario dimostrare che vi è stato un trasferimento di fondi dal bilancio dello Stato o da un ente pubblico³⁷. Ciò trova conferma nella causa *Vent de Colère*³⁸, in cui la Corte è giunta alla conclusione che un meccanismo statale di compensazione integrale dei costi supplementari imposti a talune imprese in conseguenza di un obbligo di acquisto dell'energia elettrica di origine eolica a un prezzo superiore a quello di mercato, il cui finanziamento sia a carico dei consumatori finali, costituisce un intervento effettuato mediante risorse statali. In altri termini, secondo la Corte si è in presenza di aiuti di Stato quando i fondi per una misura sono finanziati mediante contributi obbligatori, imposti dalla normativa nazionale e gestiti o ripartiti conformemente alle disposizioni di tale normativa.

³⁶ GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.

³⁷ *Doux Elevage*, EU:C:2013:348, punto 34, *Francia/Commissione*, EU:T:2012:496, punto 36; sentenza nella causa *Bouygues Télécom/Commissione*, C-399/10 P e C-401/10 P, EU:C:2013:175, punto 100; *Vent de Colère*, C-262/12, EU:C:2013:851, punto 19.

³⁸ *Vent de Colère*, EU:C:2013:851.

- (113) Analogamente, il Tribunale ha confermato che il regime tedesco di sostegno alle energie rinnovabili ("EEG") era finanziato con risorse statali, sebbene il sostegno non provenisse dal bilancio generale dello Stato, bensì dalla sovrattassa EEG pagata in definitiva dal consumatore finale senza passare attraverso il bilancio dello Stato e non configurandosi quindi come un onere per quest'ultimo³⁹. Il Tribunale ha ritenuto che, per constatare l'esistenza di risorse statali, è sufficiente che i) i gestori dei sistemi di trasmissione siano stati designati dallo Stato per gestire il regime di sostegno all'elettricità EEG e ii) l'obbligo di pagamenti supplementari ai produttori di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili imposto ai TSO sia compensato mediante fondi generati dalla sovrattassa EEG, gestita dai TSO e destinata esclusivamente a finanziare i regimi di sostegno e di compensazione istituiti nel quadro dell'EEG 2012.
- (114) Nel caso di specie, le misure e il meccanismo per il finanziamento della misura sono stati messi a punto dalle autorità italiane, poiché la proposta per un meccanismo di regolazione della capacità del TSO sarà approvata con decreto dal ministero dello Sviluppo economico sulla base della decisione modificata n. 98/2011 dell'AEEGSI. La misura è quindi imputabile all'Italia.
- (115) Dalla giurisprudenza summenzionata si evince inoltre che la nozione di "intervento mediante risorse statali" è intesa a coprire non solo i vantaggi direttamente concessi dagli Stati, ma anche "quelli concessi mediante enti pubblici o privati, designati o istituiti da tale Stato al fine di gestire l'aiuto"⁴⁰. In tal senso, l'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE comprende tutti gli strumenti pecuniari che il settore pubblico può realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che questi strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato⁴¹.
- (116) Nel caso di specie, la Commissione osserva che gli oneri per il finanziamento della misura sono imposti dall'AEEGSI sui consumatori (si veda l'articolo 14 della decisione AEEGSI ARG/elt/98/11) e sono trasferiti al TSO, un'impresa cui lo Stato ha assegnato l'incarico di riscuotere tali oneri, non autorizzata a utilizzare il gettito da essi generato a fini diversi da quelli previsti dalla decisione dell'AEEGSI (cfr. il punto (38)) e strettamente controllata nello svolgimento del suo compito (cfr. la nota 35). Le risorse sono pertanto sotto il controllo statale e, in quanto tali, sono considerate risorse statali.

3.1.2. Vantaggio economico conferito a talune imprese o alla produzione di talune merci (vantaggio selettivo)

- (117) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, un vantaggio è un beneficio economico che un'impresa non avrebbe ricevuto in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento dello Stato.
- (118) I fornitori di capacità che si aggiudicano l'asta non avrebbero ricevuto i compensi erogati dai meccanismi di regolazione della capacità se avessero continuato a

³⁹ Sentenza *Germania/Commissione* ("EEG 2012"), causa T-47/15, ECLI:EU:T:2016:281, punti 81- 128.

⁴⁰ Sentenza *Steinike & Weinlig/Germania*, causa 76/78, EU:C:1977:52, punto 21; sentenza *PreussenElektra*, C-379/98, EU:C:2001:160, punto 58; sentenza *Doux Elevage e Cooperative agricole UKL-ARREE*, C-677/11, EU:C:2013:348, punto 26; causa *Vent de Colère*, C-262/12, EU:C:2013:851, punto 20; *Sloman Neptun*, cause riunite C-72/91, C-73/91, EU:C:1993:97, punto 19.

⁴¹ Sentenza *Doux Elevage*, EU:C:2013:348, punto 34, sentenza del 27 settembre 2012, *Francia/Commissione*, T-139/09, EU:T:2012:496, punto 36, *Vent de Colère*, C-262/12, EU:C:2013:851, punto 21.

operare nel mercato dell'energia elettrica in condizioni economiche normali, vendendo unicamente energia elettrica e servizi ausiliari.

- (119) La misura è oltretutto selettiva perché si applica solo a taluni operatori economici, ossia i fornitori di capacità ammesse a partecipare all'asta.
- (120) La misura conferisce pertanto un vantaggio selettivo ai suoi beneficiari.

3.1.3. Distorsione della concorrenza e conseguenze negative sugli scambi all'interno dell'Unione

- (121) La misura notificata rischia di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi nel mercato interno dell'energia. Il mercato italiano liberalizzato dell'energia elettrica è aperto e connesso al mercato interno dell'energia elettrica. L'energia elettrica è oggetto di scambi nel mercato interno dell'energia e il funzionamento del mercato garantisce che l'elettricità sia generata laddove i costi sono minori e trasmessa tramite interconnettori per essere consumata dove la domanda è più elevata. Creare un flusso di entrate separato per la capacità e garantire un certo volume di investimenti in capacità nel mercato sono due fattori che possono influenzare i prezzi dell'elettricità, ad esempio riducendoli o almeno riducendone la volatilità rispetto a un mercato di sola energia. Ciò potrebbe influire sui prezzi e sulla redditività delle capacità locali e delle capacità connesse con l'Italia.
- (122) Sulla base di queste considerazioni, la remunerazione pagata ai fornitori di capacità dal meccanismo italiano potrebbe incidere sugli scambi interni all'Unione e distorcere la concorrenza.

3.1.4. Conclusioni sull'esistenza di un aiuto

- (123) Alla luce della valutazione di cui sopra, la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

3.2. Legittimità dell'aiuto

- (124) Notificando il regime in questione prima di darvi esecuzione, le autorità italiane hanno ottemperato all'obbligo loro imposto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

3.3. Compatibilità con il mercato interno

- (125) L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE statuisce che sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti di Stato che falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Tuttavia, in determinati casi, gli aiuti di Stato possono essere compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE.
- (126) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche all'interno dell'Unione europea, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

- (127) Alla sezione 1.2 della disciplina figura un elenco dei tipi di misure di aiuto a favore dell'energia e dell'ambiente che possono essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. L'elenco include le misure volte a garantire l'adeguatezza della capacità di produzione e la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. La sezione 3.9 della disciplina stabilisce i criteri di compatibilità relativi a tali misure.
- (128) Per verificare se il meccanismo di capacità possa essere considerato compatibile con il mercato interno, la Commissione ha valutato se la misura soddisfa i seguenti criteri elencati nella disciplina⁴²:
- (a) contributo a un obiettivo di interesse comune chiaramente definito (v. oltre, sezione 3.3.1);
 - (b) necessità dell'intervento statale (v. oltre, sezione 3.3.2);
 - (c) adeguatezza dell'aiuto (v. oltre, sezione 3.3.3);
 - (d) effetto di incentivazione (v. oltre, sezione 3.3.4);
 - (e) proporzionalità (v. oltre, sezione 3.3.5);
 - (f) prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi (v. oltre, sezione 3.3.6);
 - (g) trasparenza dell'aiuto (v. oltre, sezione 3.3.7).

3.3.1. Obiettivo di interesse comune

- (129) Come specificato al punto 30 della disciplina, l'obiettivo principale degli aiuti nel settore dell'energia è garantire un sistema energetico competitivo, sostenibile e sicuro in un efficiente mercato dell'energia dell'Unione. I punti dal 219 al 221 della disciplina precisano criteri più specifici sulla cui base gli Stati membri dovrebbero definire l'obiettivo di interesse comune per le misure nel settore dell'adeguatezza della capacità di produzione.
- (130) Il punto 219 della disciplina stabilisce che le misure per l'adeguatezza della capacità di produzione possono essere delineate in vari modi e possono mirare ad affrontare sia preoccupazioni connesse alla flessibilità a breve termine che preoccupazioni a lungo termine connesse al conseguimento di un obiettivo di adeguatezza della capacità di produzione.
- (131) La misura notificata è un meccanismo di capacità per l'intero mercato che mira a sviluppare e mantenere un determinato livello di capacità al fine di assicurare un certo standard di affidabilità e inviare segnali di investimento differenziati per località. Tale standard rappresenta l'obiettivo di adeguatezza della capacità di produzione di cui al punto 219 della disciplina, in quanto esso indica il grado di sicurezza dell'approvvigionamento che gli Stati membri vogliono conseguire. Le preoccupazioni espresse dall'Italia circa il rispetto di tale standard sono giustificate stando alla valutazione dell'adeguatezza della capacità di produzione, la quale ha concluso che, in assenza di un meccanismo di capacità è previsto l'insorgere di carenze (cfr. punto (34)), il cui livello differirà a seconda della zona.

⁴² Cfr. in particolare il punto 27 e le sezioni da 3.9.1 a 3.9.6 della disciplina.

- (132) Il punto 220 della disciplina precisa che l'aiuto per l'adeguatezza della capacità di produzione può contrapporsi all'obiettivo di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente e che è opportuno esaminare innanzitutto i metodi alternativi che non incidono negativamente sull'ambiente. Viene inoltre suggerito che questi metodi alternativi potrebbero consistere nell'agevolare la gestione della domanda e nell'aumentare la capacità di interconnessione.
- (133) Sebbene il meccanismo di capacità sia un regime tecnologicamente neutrale aperto a tutti i potenziali fornitori di capacità e, in quanto tale, possa comportare pagamenti a tutti i fornitori di capacità, compresa la produzione convenzionale basata sui combustibili fossili come il carbone e il petrolio, la Commissione lo ritiene necessario per mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento. Come descritto nella sezione 2.1.4, la valutazione della necessità effettuata dal TSO ha dimostrato in modo convincente che lo standard di affidabilità non sarà soddisfatto se i fornitori di capacità potranno contare solo sui proventi del mercato dell'energia.
- (134) Occorre inoltre considerare il meccanismo di capacità nel contesto di una serie di misure volte a gestire la transizione energetica verso un sistema elettrico decarbonizzato in Italia (cfr. sezione 2.1.3), assicurando al contempo la sicurezza dell'approvvigionamento, la quale implica la disponibilità di un volume sufficiente di capacità di riserva flessibile nel caso in cui le energie rinnovabili intermittenti non producano le quantità necessarie. La produzione di elettricità a partire dalle fonti energetiche intermittenti in Italia è notevolmente aumentata negli ultimi anni e la tendenza dovrebbe continuare nel medio e lungo termine (si veda il precedente punto (10)). Inoltre il contributo principale alla quota crescente di energie rinnovabili sarà dato dalla generazione solare fotovoltaica (si veda il precedente punto (9)), che varia significativamente, accentuando la necessità di una produzione affidabile di energia "di riserva". In aggiunta al meccanismo di capacità, sono altresì in corso vari progetti intesi a migliorare il livello di gestione attiva della domanda, a migliorare la rete interna e ad accrescere la capacità di interconnessione (cfr. la precedente sezione 2.1.3).
- (135) Per le ragioni illustrate alla sezione 2.1.2, queste misure non sono tuttavia sufficienti per far fronte alle carenze del mercato e alle lacune normative rilevate, assicurando che il mercato continui a mantenere una capacità sufficiente.
- (136) Al punto 221 della disciplina è tra l'altro sottolineata la necessità di definire chiaramente l'obiettivo al quale mira la misura, anche dove e quando potrebbe insorgere un problema legato all'adeguatezza della capacità di produzione. Lo stesso punto dispone che le conclusioni della valutazione dell'adeguatezza della capacità di produzione siano in linea con l'analisi realizzata periodicamente dall'ENTSO-E.
- (137) La Commissione osserva che l'obiettivo primario della misura notificata è garantire la disponibilità di una quantità sufficiente di capacità di produzione di energia elettrica sul mercato italiano per raggiungere lo standard di affidabilità prefissato, garantendo in tal modo un efficace livello di sicurezza dell'approvvigionamento. La valutazione effettuata dal TSO ha dimostrato che, in assenza di un meccanismo di capacità (cfr. la precedente sezione 2.1.4), i problemi di adeguatezza della capacità di produzione aumenteranno a partire dal 2020 e che tali problemi varieranno a seconda delle zone. Ciò è in linea con la valutazione condotta dall'ENTSO-E (cfr. la precedente sezione 2.1.4).
- (138) Sulla base di quanto precede, si può concludere che il meccanismo di capacità contribuisce al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune.

3.3.2. *Necessità dell'intervento statale*

- (139) In linea di principio, per dimostrare la necessità di un intervento statale occorre stabilire l'esistenza di un fallimento del mercato che impedisca alle forze di mercato di raggiungere un'adeguata capacità di produzione, rischiando quindi di compromettere l'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento. I punti dal 222 al 224 della disciplina definiscono criteri più specifici che gli Stati membri possono utilizzare per dimostrare la necessità di un intervento statale.
- (140) Il punto 222 della disciplina dispone che i problemi di adeguatezza della capacità di produzione siano opportunamente analizzati e quantificati, mentre il punto 223 dispone che siano dimostrati i motivi per cui il mercato non può essere in grado di fornire una capacità adeguata.
- (141) Nel caso di specie, il TSO italiano ha effettuato una valutazione probabilistica dell'adeguatezza (cfr. la precedente sezione 2.1.4), che è stata oggetto di un audit svolto da una parte indipendente.
- (142) Il TSO italiano ha individuato i principali fattori che determinano la necessità di capacità e il conseguente livello di sicurezza dell'approvvigionamento, compresi i fattori climatici che influiscono sulla domanda, i profili della generazione di energia eolica e solare, le condizioni idrologiche, le interruzioni della generazione e i cambiamenti della capacità di trasmissione, tutti elementi di cui tenere conto per stimare l'evoluzione futura della domanda e dell'offerta di elettricità. Per ciascuno di essi, il TSO elabora previsioni probabilistiche sulla base dei migliori dati e modelli storici disponibili. Queste previsioni costituiscono l'input per le simulazioni probabilistiche dei futuri livelli di adeguatezza della capacità di produzione e della sicurezza degli approvvigionamenti del sistema italiano. Questa metodologia avanzata consente al TSO di individuare le carenze di capacità per ciascun periodo di consegna, per ciascuna zona del sistema elettrico italiano e per l'Italia nel suo insieme; lo scopo perseguito è il raggiungimento di livelli efficienti di sicurezza dell'approvvigionamento (espresso in termini di LOLE e ENS).

- (143) La Commissione osserva che l'Italia ha dimostrato l'esistenza di carenze del mercato (cfr. la precedente sezione 2.1.2) e in particolare che la capacità risentirebbe della mancanza di guadagni ("missing money problem") nel caso in cui dovesse contare unicamente sui proventi del mercato dell'energia elettrica. Questo problema si sta già manifestando in quanto il totale delle centrali elettriche convenzionali installate è sceso da 77 GW a 62 GW (cfr. il punto (8)) tra il 2012 e il gennaio 2017; lo scenario di dismissione moderata è basato sulle dichiarazioni che i produttori hanno trasmesso al TSO e secondo le quali 6 GW dell'attuale capacità di produzione italiana sono già depotenziati o in corso di dismissione (si veda il punto (8)). L'Italia ha inoltre analizzato se in futuro i proventi del mercato siano sufficienti per raggiungere lo standard di affidabilità nel quadro di una serie di scenari di dismissione. L'analisi mostra che, anche con la dismissione, la capacità di produzione termica non offre sul mercato un numero di ore sufficienti a coprire i suoi costi fissi evitabili. Il risultato sarebbe una dismissione eccessiva e un'insufficiente livello di sicurezza dell'approvvigionamento già nel 2020.
- (144) Inoltre, gli attuali vincoli di rete e il fatto che la capacità di produzione è sviluppata in zone in cui non è necessaria mentre è insufficiente dove serve di più mostrano un coordinamento carente ed inefficiente tra gli investimenti nella capacità di produzione, da un lato, e quelli nella capacità di trasmissione, dall'altro.
- (145) Il punto 224 della disciplina impone alla Commissione di tener conto delle varie valutazioni che devono essere fornite dallo Stato membro riguardanti l'impatto della produzione variabile, l'impatto della partecipazione della domanda, le interconnessioni e qualsiasi altro elemento che possa provocare o aggravare il problema dell'adeguatezza della capacità di produzione. La Commissione ha preso in considerazione ed esaminato le relazioni su tutti i quattro elementi di cui al punto 224 della disciplina (cfr. il precedente punto (131)), presentate dall'Italia contestualmente alla notifica del meccanismo, le quali dimostrano la necessità di adottare ulteriori misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Di particolare importanza in questo contesto è la valutazione dell'adeguatezza della capacità di produzione che tiene conto dei vari elementi di cui al punto 224 della disciplina. In considerazione delle prove apportate in relazione ai fallimenti del mercato, la Commissione concorda sul fatto che un meccanismo di capacità possa essere un efficace strumento per ridurre l'incertezza tra gli investitori in merito al rendimento e per inviare segnali di investimento differenziati per località.
- (146) La valutazione dell'adeguatezza copre il periodo fino al 2025. Nondimeno l'Italia procederà periodicamente a nuove valutazioni degli effetti delle riforme del mercato sulla sicurezza dell'approvvigionamento; l'Italia si è altresì impegnata a monitorare annualmente il funzionamento del meccanismo di capacità allo scopo, tra l'altro, di riesaminarne la necessità (cfr. il precedente punto (28)). Inoltre, il TSO baserà la curva di domanda dell'asta sui più recenti dati disponibili sull'adeguatezza della capacità di produzione (cfr. il precedente punto (55)). La metodologia utilizzata per elaborare la curva di domanda è tale da garantire che il premio d'asta tenda a zero se l'obiettivo di adeguatezza è soddisfatto.
- (147) Per i motivi suddetti, la Commissione ritiene che il meccanismo sia necessario per la durata notificata.

3.3.3. Adeguatezza dell'aiuto

- (148) In linea di principio, una misura di aiuto di Stato è appropriata se è concepita in modo da rispondere adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati. La disciplina specifica ai punti 225 e 226 che, nel contesto degli aiuti per l'adeguatezza della capacità di produzione, ciò significa che l'aiuto dovrebbe remunerare unicamente il servizio di disponibilità offerto dal produttore e che la misura dovrebbe essere aperta e fornire adeguati incentivi a tutte le capacità in grado di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dichiarato, sia esistenti che future, nonché tutte le tecnologie sostitutive, compresa la gestione della domanda o soluzioni di accumulo.
- (149) La presente sezione valuta in primo luogo se l'apertura a tutto il mercato sia la soluzione più appropriata, fra le diverse opzioni individuate, per affrontare la questione dell'adeguatezza (sezione 3.3.4 della presente decisione). Successivamente esamina se la progettazione specifica del meccanismo di capacità è in linea con gli specifici requisiti della disciplina in materia di idoneità (sezioni 3.3.4.1 e 3.3.4.2 della presente decisione).

3.3.4. Adeguatezza del meccanismo di capacità come strumento

- (150) Il primo e più importante modo per affrontare il problema dell'adeguatezza della capacità di produzione è una riforma del mercato dell'energia elettrica che incentivi i fornitori di capacità a divenire o a restare attivi sul mercato di sola energia e a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento al costo più basso possibile.
- (151) L'Italia sta avviando una serie di riforme del mercato, quali il miglioramento delle possibilità di scambio infragiornaliero a livello sia nazionale che regionale, la riforma del mercato del bilanciamento e lo sviluppo di una gestione attiva della domanda. Sono altresì previsti investimenti per aumentare la capacità di trasmissione interna e transfrontaliera.
- (152) Se le riforme del mercato avviate dall'Italia (cfr. la precedente sezione 2.1.3) contribuiscono a garantire che il mercato sviluppi al massimo il suo potenziale per aumentare il livello di sicurezza dell'approvvigionamento, esse da sole non bastano a risolvere i fallimenti del mercato nel breve e medio termine e a garantire che il mercato continuerà a mantenere una capacità sufficiente per i motivi illustrati al punto (26).
- (153) La valutazione dell'adeguatezza svolta dal TSO indica inoltre che nei prossimi anni gli investimenti previsti non saranno sufficienti a garantire pienamente il conseguimento dell'obiettivo di affidabilità da parte delle autorità italiane (cfr. i punti da (30) a (34)).
- (154) In questo contesto un meccanismo di capacità può costituire uno strumento efficace per affrontare i problemi di adeguatezza della capacità di produzione.

- (155) Nella sua indagine settoriale sui meccanismi di regolazione della capacità, la Commissione ne ha individuato vari tipi⁴³ e ha valutato quale di essi sia più idoneo ad affrontare diversi problemi di adeguatezza della capacità di produzione⁴⁴. La Commissione ha concluso che un meccanismo con un acquirente centrale può essere in grado di risolvere una carenza generale di capacità in modo efficiente, se adeguatamente concepito. Essa ritiene altresì che un meccanismo fondato sulle opzioni negoziate crei certezza in merito ai rendimenti attesi dai produttori, garantendo loro un pagamento fisso per remunerazioni di scarsità incerte. Inoltre, tali opzioni sono una componente del meccanismo che hanno il vantaggio di lasciare intatti i segnali di prezzo sul mercato. Ciò è dovuto al fatto che gli incentivi tariffari dei suoi beneficiari rimangono inalterati, in particolare perché il meccanismo di capacità prevede un obbligo in funzione del contributo al carico e applica il de-rating, due fattori che hanno l'effetto di limitare la quota di capacità soggetta a obblighi di restituzione in qualsiasi momento (cfr. i punti (184)-(186)). Infine, i titolari delle opzioni sono soggetti a un obbligo di restituzione il cui importo è direttamente legato ai prezzi di mercato durante il periodo di scarsità. Essi saranno pertanto incentivati a vendere l'energia sul mercato e a ricevere il prezzo di scarsità al fine di poter onorare i propri obblighi di restituzione a posteriori.
- (156) Poiché l'Italia ha dimostrato che dovrà far fronte a una carenza generale di capacità, a causa dell'incapacità del mercato di inviare adeguati segnali di investimento, la scelta del meccanismo di capacità per l'intero mercato sulla base di opzioni negoziate è appropriata.
- (157) L'indagine settoriale⁴⁵ ha anche sottolineato l'importanza di garantire che un meccanismo di capacità invii segnali di investimento differenziati per località se i fallimenti del mercato ostacolano gli investimenti in una particolare regione. L'Italia ha dimostrato che i fallimenti del mercato hanno impedito lo sviluppo coordinato di investimenti nella capacità di produzione e di trasmissione. Il carattere regionale delle aste è appropriato per inviare segnali di investimento laddove essi sono più necessari.
- (158) In conclusione, la riforma del mercato e il tipo di meccanismo scelto dovrebbero essere complementari e rafforzarsi a vicenda, contribuendo congiuntamente a raggiungere l'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento.

3.3.4.1. Remunerazione della sola disponibilità

- (159) Per quanto riguarda il punto 225 della disciplina, la ragione principale per cui è necessario che i meccanismi di regolazione della capacità compensino la sola disponibilità e non l'elettricità effettivamente prodotta è la limitazione delle distorsioni del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica sul mercato.

⁴³ Cfr. la sezione 3.1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione della Commissione, Final report of the Sector Inquiry on Capacity mechanisms, COM(2016) 752 final (Relazione finale dell'indagine settoriale sui meccanismi di capacità).

⁴⁴ Cfr. la sezione 6.2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione della Commissione, Final report of the Sector Inquiry on Capacity mechanisms, COM(2016) 752 final (Relazione finale dell'indagine settoriale sui meccanismi di capacità).

⁴⁵ Cfr. la sezione 5.2.3.5 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione della Commissione, Final report of the Sector Inquiry on Capacity mechanisms, COM(2016) 752 final (Relazione finale dell'indagine settoriale sui meccanismi di capacità).

- (160) Il premio pagato ai fornitori di capacità che offrono un'opzione negoziata consiste in un pagamento fisso per mantenere la capacità contrattuale disponibile per il periodo di consegna. Il premio remunera dunque la disponibilità di capacità e non comprende un compenso per la quantità di elettricità che i fornitori di capacità offriranno sul mercato.
- (161) L'aiuto compensa quindi unicamente il servizio di disponibilità di capacità.

3.3.4.2. *Regole di ammissibilità*

- (162) Il punto 226 della disciplina stabilisce che i meccanismi di regolazione della capacità dovrebbero essere i) aperti a diverse tecnologie, ii) fornire adeguati incentivi sia ai produttori esistenti che a quelli futuri, e iii) tenere conto della misura in cui gli interconnettori possono contribuire a porre rimedio ai problemi di adeguatezza individuati.
- (163) Come indicato alla precedente sezione 2.6, tutti i tipi di produttori possono partecipare al meccanismo, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per produrre energia elettrica. Al meccanismo possono partecipare anche i gestori della domanda e dell'accumulo.
- (164) Le regole del meccanismo forniscono inoltre adeguati incentivi a tutti i potenziali fornitori di capacità. Questo vale per le nuove capacità di produzione, i nuovi operatori di gestione della domanda e la nuova capacità estera.
- (165) I produttori di capacità future possono partecipare al meccanismo. Inoltre, quando i costi di investimento raggiungono un determinato livello (cfr. il precedente punto (79)), le nuove capacità possono beneficiare di contratti della durata di quindici anni. In mancanza di tali contratti, i progetti ad alta intensità di capitale sarebbero esposti a rischi di investimento molto più alti e non sarebbero competitivi all'asta. I contratti a lungo termine non aumentano la remunerazione complessiva di questi progetti, ma aumentano la prevedibilità delle loro entrate future. L'introduzione di contratti a lungo termine può quindi agevolare il finanziamento di progetti ad alta intensità di capitale, riducendo i premi di rischio richiesti dagli investitori e favorendo così l'apporto di fondi esterni. Ciò, a sua volta, agevolerà la partecipazione dei progetti all'asta, contribuendo a creare condizioni di parità tra progetti a diversa intensità di capitale (alta o meno alta).
- (166) Il fatto che i gestori della domanda non riceveranno il premio d'asta non può essere considerato una situazione di svantaggio rispetto ad altri fornitori di capacità. In cambio della disponibilità impegnata, questi operatori riceveranno una compensazione finanziaria sotto forma di esenzione dalla tassa sulla capacità che finanzia il meccanismo. Inoltre l'esenzione dall'obbligo di restituzione è giustificata dal fatto che la rendita di scarsità sarebbe utilizzata per ridurre la tassa sulla capacità che i gestori della domanda pagano in quanto consumatori.
- (167) Vari altri elementi del meccanismo incentivano la partecipazione dei gestori della domanda a. In primo luogo, poiché per questi operatori è più difficile pianificare la disponibilità con largo anticipo, una quota di capacità sarà riservata all'asta di aggiustamento T-1 (cfr. il punto (78)) ed essi saranno autorizzati a indicare i contatori che intendono usare per conformarsi all'obbligo di disponibilità poco prima della consegna (cfr. il punto (63)). In secondo luogo, questi operatori non saranno soggetti all'obbligo di restituzione, il che significa che i loro incentivi a partecipare al mercato dell'energia elettrica non sono distorti anche se il prezzo di esercizio risulta inferiore ai costi variabili. In terzo luogo, gli obblighi di

disponibilità loro imposti sono più limitati rispetto a quelli imposti ad altri fornitori di capacità (cfr. la sezione 2.8.3).

- (168) L'Italia ha dimostrato che, nella fase attuale, non è possibile includere nel meccanismo la capacità estera alle stesse condizioni della capacità italiana senza l'applicazione di ulteriori accordi transfrontalieri (cfr. il punto (58)). La quantità di capacità interconnessa è tuttavia presa in considerazione nel calcolo dell'importo della capacità da procurarsi. L'Italia si è inoltre impegnata a consentire alla capacità estera di partecipare direttamente al meccanismo di capacità nelle aste organizzate per l'anno di consegna 2019 e per tutti i successivi anni di consegna. La Commissione ha riconosciuto la complessità di una partecipazione diretta della capacità estera nella sua decisione sul meccanismo di capacità per l'intero mercato della Francia⁴⁶ e dell'Irlanda⁴⁷ autorizzando un regime transitorio. Inoltre, finché non saranno in vigore accordi con altri TSO, L'obbligo imposto ai fornitori di capacità estera è limitato al versamento al TSO della differenza tra il prezzo sull'MGP della zona di offerta italiana interconnessa e il prezzo di esercizio (cfr. il punto ((91)). Ciò è in linea con il fatto che il market coupling alle frontiere italiane si applica attualmente soltanto a livello infragiornaliero.
- (169) Sulla base delle considerazioni che precedono, il previsto meccanismo di capacità è uno strumento appropriato per affrontare i rischi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento individuati dall'Italia. La concezione del meccanismo è appropriata, in quanto esso è aperto a tutti i tipi di fornitori di capacità e compensa solo la disponibilità. La Commissione prende atto degli impegni assunti dall'Italia per consentire la partecipazione diretta all'asta della capacità estera a partire dell'anno di consegna 2019 e per negoziare accordi sulla partecipazione transfrontaliera con i pertinenti TSO.

3.3.5. Effetto di incentivazione

- (170) Una misura di aiuto ha un effetto incentivante se modifica il comportamento delle imprese interessate spingendole a intraprendere attività che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o con diverse modalità. La disciplina ha fissato orientamenti più specifici sull'interpretazione di questo criterio alla sezione 3.2.4: la misura dovrebbe indurre un cambiamento del comportamento del beneficiario che non si verificherebbe senza di essa e migliorare il funzionamento di un mercato dell'energia, rendendolo sicuro, accessibile e sostenibile.
- (171) L'obiettivo della misura è garantire la sicurezza dell'approvvigionamento mantenendo disponibile una capacità sufficiente. Come indicato nella valutazione dell'adeguatezza, senza il meccanismo la capacità disponibile sarebbe insufficiente per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, poiché i proventi del mercato non basterebbero a coprire i costi di una quota di capacità significativa.

⁴⁶ Decisione C(2016) 7086 della Commissione dell'8 novembre 2016, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1840296_301_2.pdf.

⁴⁷ Decisione SA.4464/SA.4465 della Commissione: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44464 e http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44465.

- (172) L'obbligo di restituzione rappresenta altresì un incentivo finanziario a garantire la disponibilità in periodi di scarsità. L'Italia ha inoltre introdotto ulteriori sanzioni per assicurare il rispetto dell'obbligo di disponibilità. La gestione della domanda può anche essere automaticamente interrotta dal TSO.
- (173) La misura incentiverà pertanto la messa a disposizione di capacità nuove ed esistenti in momenti di scarsità, contribuendo in tal modo al conseguimento dell'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento.

3.3.6. *Proporzionalità dell'aiuto*

- (174) L'importo dell'aiuto è proporzionato se è limitato al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito. La disciplina precisa questo requisito per l'adeguatezza della capacità di produzione ai punti da 228 a 231. I punti 228 e 230 prevedono che i beneficiari percepiscano un tasso di rendimento ragionevole e che non si verifichino profitti accidentali. Il punto 229 stabilisce che ciò può essere garantito mediante una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Conformemente al punto 231, il prezzo corrisposto per la disponibilità tende automaticamente allo zero se si prevede che il livello di capacità fornita sia adeguato al livello di capacità richiesto.
- (175) Una procedura di asta è applicata per selezionare i fornitori di capacità del meccanismo. Il meccanismo è trasparente e basato su regole chiare portate a conoscenza di tutti i partecipanti prima dell'asta.
- (176) La curva di domanda dell'asta riflette la situazione di adeguatezza prevista in ciascuna delle zone del mercato dell'energia elettrica nel periodo di consegna. Ciò, in linea di principio, impedisce un approvvigionamento in eccesso. Inoltre i criteri di ammissibilità sono ampi e le norme che disciplinano la partecipazione delle diverse capacità assicurano che queste possano competere su un piano di parità (cfr. i punti da (161) a (164)). Queste caratteristiche del meccanismo garantiscono una situazione di tensione competitiva all'asta e prevengono la discriminazione tra le diverse capacità.
- (177) Sono state inoltre adottate diverse misure per evitare che le centrali che hanno potere sul mercato lo esercitino e facciano aumentare artificialmente il premio. In primo luogo, al fine di scoraggiare la limitazione della capacità, la capacità ammissibile che non viene offerta all'asta è ritenuta offerta a prezzo pari a zero (cfr. il punto (66)). In secondo luogo, la curva di domanda è elastica e vi sono massimali di prezzo per ridurre il potere di mercato sul lato dell'offerta (cfr. sezione 2.5). In terzo luogo, le capacità esistenti che non richiedono investimenti significativi sono incentivate a presentare offerte a un prezzo inferiore rispetto a capacità nuove o ristrutturate e saranno remunerate di conseguenza, a meno che le nuove capacità non siano necessarie per spingere al rialzo il premio di aggiudicazione (cfr. punto (77)). Infine, i fornitori di capacità saranno in grado di offrire solo un terzo della loro capacità a ogni asta (cfr. punto (78)). Questa norma aumenta la possibilità di selezionare all'asta diversi fornitori di capacità per ciascuna zona.
- (178) Queste caratteristiche del meccanismo garantiscono che l'importo globale degli aiuti consenta ai beneficiari di percepire un tasso di rendimento che possa essere considerato ragionevole.

- (179) La misura è dotata di un meccanismo intrinseco che riduce al minimo il rischio che si generino profitti accidentali. In primo luogo, le aste sono concepite secondo un ordine decrescente dei pagamenti, secondo il quale gli aggiudicatari sono pagati al prezzo di aggiudicazione, il che in linea di massima incentiva gli offerenti a presentare offerte corrispondenti ai loro costi effettivi (cfr. punto (65)).
- (180) In secondo luogo, anche l'obbligo di restituzione riduce al minimo il rischio che i fornitori di capacità percepiscano profitti accidentali e accrescano il loro potere di mercato combinando prezzi di scarsità dell'energia elettrica con la remunerazione della capacità.
- (181) In terzo luogo, le offerte sono soggette a massimali che si applicano in modo diverso a seconda che si tratti di capacità nuove o di capacità esistenti. Il livello del prezzo massimo per gli impianti esistenti è basato sui costi fissi operativi annui di un impianto a ciclo combinato a gas (CCGT) (con l'esclusione della quota di ammortamento). L'Italia ha scelto il valore di costo di questa tecnologia in quanto essa costituisce la tecnologia di generazione non-intermittente prevalente nel proprio parco di generazione. Il massimale di prezzo selezionato consentirà alla capacità esistente maggiormente indispensabile di conseguire l'obiettivo di adeguatezza per rimanere sul mercato. Il massimale di prezzo per le nuove capacità è basato sul costo di nuovo ingresso di un OCGT con una capacità termica compresa tra 50 e 150 MW. Tale tecnologia è stata scelta perché si tratta della capacità di produzione con i costi fissi più bassi ed è identica a quella utilizzata per il calcolo del prezzo di esercizio, che verrà fissato al livello dei costi variabili di un OCGT (cfr. punto (88)). Poiché i proventi del mercato consentiranno alle capacità OCGT aggiudicate all'asta di capacità di coprire soltanto i costi variabili, il premio d'asta dovrebbe coprire i suoi costi fissi per garantire che l'obiettivo di adeguatezza sia soddisfatto se sono necessarie nuove capacità. Considerando l'incertezza circa il CONE (cfr. punto (48)), sembra ragionevole fissare un intervallo per il massimale di prezzo all'asta e consentire l'applicazione di un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2 se ciò risultasse necessario in futuro. Di conseguenza, i massimali di prezzo rappresentano il giusto equilibrio tra, da un lato, la prevenzione dell'abuso di potere di mercato e, dall'altro, la garanzia di un aiuto ragionevole e proporzionato.
- (182) Infine la breve durata dei contratti aggiudicati alla maggior parte dei fornitori contribuisce a ridurre al minimo il rischio di profitti accidentali.
- (183) Per quanto riguarda l'esistenza di accordi di capacità di lungo termine, essi sono disponibili soltanto per progetti con costi di investimento (espressi in EUR/MW) non inferiori al 40 % della media dei costi degli investimenti nella tecnologia di punta di cui al punto (48). La capacità esistente può fruire di un contratto a lungo termine solo se effettua un rifacimento sostanziale e, in aggiunta, raggiunge o supera la soglia del 40 % per gli investimenti. La definizione di una soglia d'investimento per la nuova capacità garantisce che il vantaggio connesso a un contratto a lungo termine sia concesso solo agli investimenti più rischiosi, che non potrebbero essere finanziati sulla base di contratti di breve durata.

- (184) Per quanto riguarda il livello della soglia, lo studio del TSO sul CONE ha dimostrato che i costi di investimento e i rischi connessi ai nuovi investimenti nella capacità di produzione nelle ore di picco possono variare notevolmente (cfr. punto (48)). Sembra pertanto ragionevole fissare come soglia una percentuale della media dei costi di investimento. Le metodologie utilizzate per definire la soglia e il suo livello sono altresì in linea con quelle utilizzate per il meccanismo di capacità irlandese⁴⁸.
- (185) Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 231 della disciplina, il disegno della curva di domanda garantisce che il prezzo tenda automaticamente allo zero per i livelli di capacità corrispondenti a un LOLE inferiore all'obiettivo di affidabilità.
- (186) La remunerazione percepita dai fornitori di capacità selezionati può quindi essere considerata proporzionata.

3.3.7. Limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri

- (187) I potenziali effetti negativi dei meccanismi di regolazione della capacità sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno dell'energia elettrica devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo. La disciplina specifica tale requisito ai punti 232 e 233.
- (188) Il punto 232, lettere a), b) e c), della disciplina sottolinea l'importanza di garantire una pressione concorrenziale nella scelta delle capacità attraverso una partecipazione sufficientemente larga e ampi criteri di ammissibilità. Come spiegato alla sezione 3.3.4.2 della presente decisione, le regole di ammissibilità del meccanismo sono sufficientemente aperte. Inoltre, la norma che dà la priorità a una produzione flessibile in caso di offerte finanziarie equivalenti si basa sulle caratteristiche tecniche delle capacità ed è giustificata con riferimento ai problemi di adeguatezza cui è confrontata l'Italia (si veda il precedente punto (71)).
- (189) La possibilità per i fornitori di capacità di impegnare solo un terzo della loro capacità ad ogni asta madre, le norme che disciplinano la partecipazione delle nuove capacità e degli operatori di gestione della domanda e il de-rating della capacità produttiva sono gli elementi che garantiscono una pressione concorrenziale all'asta.
- (190) Il punto 232, lettera d), della disciplina mira a prevenire gli effetti negativi sul mercato interno dovuti, ad esempio, a restrizioni all'esportazione, ai massimali di prezzo all'ingrosso, a restrizioni alle offerte nell'ambito delle gare o ad altre misure che compromettono il funzionamento del market coupling.
- (191) A questo proposito è importante osservare che la misura non altera gli incentivi dei beneficiari a presentare offerte sul mercato dell'elettricità e sull'MSD. In primo luogo, l'obbligo di disponibilità consiste nel mero obbligo di fare un'offerta sul mercato dell'energia elettrica e del bilanciamento e non nell'obbligo di fare un'offerta a un dato prezzo. Di conseguenza i fornitori di capacità saranno incentivati a fornire energia elettrica soltanto quando il prezzo di mercato è pari ad almeno i loro costi variabili. È degno di nota che l'Italia ha stabilito il prezzo di

⁴⁸ Decisione SA.4464/SA.4465 della Commissione:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44464, and
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44465.

esercizio con riferimento alla tecnologia di produzione con i costi variabili più alti. Ciò consente a tutte le tecnologie che partecipano al meccanismo e sono soggette all'obbligo di restituzione di coprire almeno i costi variabili di energia mediante i proventi del mercato.

- (192) Inoltre la fissazione di un prezzo di esercizio non distorcerà il funzionamento del mercato dell'elettricità introducendo implicitamente un massimale di prezzi, e ciò per una serie di motivi. In primo luogo, l'obbligo di disponibilità è in funzione del contributo al carico (cfr. punto (91)), il che significa che sarà calcolato a posteriori dal TSO sulla base dell'effettiva domanda per una determinata ora. Ne consegue che permangono gli incentivi a offrire la capacità al di sopra del prezzo di esercizio per la capacità impegnata in quanto il fornitore non conosce preventivamente la quota della sua capacità che sarà soggetta all'obbligo di restituzione a posteriori, la quale può essere ridotta dal TSO sulla base del fattore di scala del carico (cfr. il punto (91)). I fornitori saranno quindi incentivati a ottenere dei prezzi più elevati per l'intera capacità, a prescindere dal livello del prezzo di esercizio, per restituire successivamente parte dei proventi, se richiesto.
- (193) In secondo luogo, la capacità ammissibile a partecipare al meccanismo è detarata in base ai dati relativi alla disponibilità. Tuttavia per un determinato fornitore di capacità in un dato momento la capacità disponibile effettiva è verosimilmente diversa da quella detarata. La parte della capacità che non è stata impegnata con contratto è offerta nel mercato libero, senza essere soggetta agli obblighi del meccanismo di capacità.
- (194) In terzo luogo, non tutti i fornitori di capacità che partecipano all'asta sono selezionati e possono esservi fornitori che decidono di non partecipare al meccanismo, in quanto la partecipazione è volontaria. Questi fornitori sono incentivati a massimizzare i proventi del mercato dell'energia.
- (195) Infine, la misura non interferisce con il market coupling, poiché l'energia elettrica continuerà a confluire verso il settore in cui i prezzi sono più elevati, piuttosto che verso la zona di consegna del meccanismo di capacità. Questa situazione si verificherà almeno fino a quando non saranno creati mercati di bilanciamento transfrontalieri e stipulati accordi di cooperazione con altri TSO. Inoltre, tali accordi non si discosteranno dagli orientamenti per il bilanciamento dell'energia elettrica (Electricity Balancing Guidelines)⁴⁹ e da altre disposizioni rilevanti del diritto dell'Unione sul commercio transfrontaliero di energia elettrica.
- (196) Il punto 233, lettere a), b) e c), della disciplina mira a garantire che gli effetti negativi di un meccanismo di capacità sul funzionamento del mercato siano ridotti al minimo, il che in generale significa che il meccanismo deve lasciare intatti i prezzi e i segnali di investimento del mercato all'ingrosso o del mercato di sola energia.

⁴⁹ La proposta di regolamento che stabilisce orientamenti per il bilanciamento dell'energia elettrica è stata votata con esito positivo in comitatologia il 16 marzo 2017. Gli orientamenti definiranno le norme per la gestione dei mercati del bilanciamento. Tra i loro obiettivi figura il miglioramento delle opportunità di scambi transfrontalieri e l'efficienza dei mercati del bilanciamento. Una versione provvisoria completa del testo è disponibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/informal_service_level_ebgl_16-03-2017_final.pdf.

- (197) Come evidenziato ai punti da (183) a (186), il meccanismo di capacità non altera gli incentivi di prezzo dei partecipanti al mercato ed è probabile che anche in futuro si verifichino picchi di prezzi al di sopra del prezzo di esercizio. In tale contesto, il meccanismo di capacità produce incentivi agli investimenti senza interferire con il funzionamento efficiente del mercato dell'energia elettrica riformato.
- (198) Inoltre, il meccanismo di ripartizione del mercato utilizzato all'asta consentirà di individuare il valore delle capacità nelle diverse zone, comprese quelle interconnesse. In questo senso, il meccanismo di capacità non solo riduce gli incentivi a investire in capacità di interconnessione, ma indica dove vi è il maggior fabbisogno di capacità, anche in termini di capacità di trasmissione.
- (199) Per quanto riguarda l'indebito rafforzamento di una posizione dominante sul mercato (punto 233, lettera d), della disciplina), l'apertura a nuove capacità e la disponibilità di contratti a lungo termine per la fornitura di nuove capacità sono due elementi destinati a garantire che la posizione dominante sul mercato, dove esiste, non sia rafforzata.
- (200) Infine, per quanto riguarda la preferenza, in caso di parametri tecnici ed economici equivalenti, per le tecnologie di generazione a basso impatto di emissioni (punto 233, lettera e), della disciplina), le autorità italiane hanno confermato che in una tale situazione di "pareggio" sarà data priorità ai fornitori di capacità con il più basso fattore di emissione⁵⁰.
- (201) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che gli effetti negativi del meccanismo di capacità sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno dell'energia elettrica siano sufficientemente limitati.

3.3.8. *Trasparenza dell'aiuto*

- (202) Ai sensi del punto 3.2.7 della disciplina, per gli aiuti individuali di importo pari o superiore a 500 000 EUR, gli Stati membri pubblicano in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato il testo integrale del regime di aiuti e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso, il nome dell'autorità che concede l'aiuto, il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa, la regione in cui ha sede il beneficiario e il settore economico principale in cui questo opera.
- (203) Le autorità italiane applicheranno le condizioni di trasparenza di cui alla sezione 3.2.7 della disciplina.

⁵⁰ La Commissione sottolinea che la presente decisione deve e dovrà essere interpretata alla luce della legislazione secondaria pertinente, compresa la legislazione non ancora adottata al momento della presente decisione. Al riguardo, la Commissione fa riferimento alla proposta di regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), COM (2016) 861, e sottolinea in particolare i principi (ad esempio i requisiti in materia di limiti di emissioni di CO₂) che i meccanismi di regolazione della capacità, anche quelli già in vigore e conformi alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato, dovranno incorporare e applicare una volta che il testo definitivo del regolamento sarà entrato in vigore.

3.3.9. Conformità agli articoli 30 e 110 del TFUE

- (204) Come specificato al punto 29 della disciplina, nel caso in cui una misura di aiuto di Stato o le condizioni cui è subordinata (compreso il metodo di finanziamento quando ne è parte integrante) comporti un'unica violazione della normativa dell'UE, l'aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno. Nel settore dell'energia tutte le imposte intese a finanziare misure di aiuto di Stato devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 30 e 110 del TFUE. La Commissione ha pertanto verificato se il meccanismo di finanziamento delle misure di aiuto notificate è conforme agli articoli 30 e 110 del TFUE.
- (205) Come già spiegato al punto (45), i pagamenti della capacità saranno finanziati attraverso un contributo mensile a carico dell'utente di dispacciamento per punto di prelievo dell'energia (principalmente i rivenditori). Tale contributo sarà imposto su tutti i consumi di energia elettrica in Italia, indipendentemente dalla sua origine (compresa l'energia elettrica prodotta al di fuori dell'Italia).
- (206) Le capacità straniere parteciperanno direttamente al meccanismo di capacità della prima asta con consegna nel 2019 (cfr. il punto (59)) per un importo pari alla capacità transfrontaliera disponibile (cfr. i punti (75) e (76)). La Commissione ritiene pertanto che la proposta di apertura del regime alla capacità estera assicuri la conformità con gli articoli 30 e 110 del TFUE.
- (207) Alla luce di quanto precede, a parere della Commissione il meccanismo di finanziamento della misura di aiuto notificata non introduce alcuna restrizione che potrebbe configurarsi come violazione dell'articolo 30 o dell'articolo 110 del TFUE.

3.3.10. Conclusione

- (208) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene il regime di aiuti compatibile con il mercato interno.

4. CONCLUSIONE

La Commissione ha pertanto deciso:

- di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti notificato e di autorizzarlo per un periodo di 10 anni, fino al 31 dicembre 2028, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione